



COMUNE DI ALDENO
Provincia di Trento



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E ORDINAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 51 dd. 27.11.2002.

Modificato con deliberazione consiliare n. 21 dd. 09.06.2004.

Modificato con deliberazione consiliare n. 6 del 29.03.2007.

Riapprovato con deliberazione consiliare n. 15 dd. 29.05.2007.

Modificato con deliberazione consiliare n. 62 del 05.10.2009.

Modificato con deliberazione consiliare n. 68 del 30.11.2009.

Modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 11.10.2010.

Modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 24.05.2011

Modificato con deliberazione consiliare n. 02 del 18.02.2021

Modificato con deliberazione consiliare n. 47 del 11.12.2025

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

PARTE I

ORDINAMENTO GENERALE

ART. 1 - Competenze in materia di Polizia Mortuaria.

Tutte le attribuzioni ed i servizi in materia di Polizia Mortuaria sono di esclusiva competenza del Comune e sono attuati in conformità alle Leggi Sanitarie, al Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale in vigore, a tutte le norme emanate a integrazione o sostituzione dagli Organi competenti e, in particolare alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 2 - Compiti specifici.

Al Servizio Territorio e Lavori Pubblici fanno capo tutte le operazioni inerenti:

- 1) la prenotazione dei servizi funerari, la trasmissione degli ordini per la loro esecuzione agli addetti ai servizi cimiteriali;
- 2) la concessione di aree, sepolture private, loculi ossari, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, riesumazioni;
- 3) le pratiche relative alla rinuncia di concessioni di sepolture private, revoche, trasferimenti;
- 4) la compilazione dell'elenco delle concessioni di sepolture private in scadenza e degli atti inerenti;
- 5) tenuta dei registri delle sepolture private e loro aggiornamento;
- 6) la tenuta ed aggiornamento del Registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. 10.9.90 n. 285.

L'Ufficiale di Stato Civile svolge tutte le pratiche amministrative inerenti la concessione al seppellimento.

Cura in particolare:

- 1) la conservazione dell'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- 2) la compilazione di tutti i documenti previsti dalla Legge per i trasporti funebri e i servizi funerari;
- 3) il ricevimento della denuncia delle cause di morte da parte dei medici e l'eventuale avviso al medico necroscopo;
- 4) il rilascio di certificati di verifica di decesso;
- 5) la denuncia all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco di chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale, tiene i rapporti con l'Autorità Giudiziaria per i casi di decessi per cause violente o per sospetti di reato, per esumazioni straordinarie o trasporti funebri per espletamento di autopsie;
- 6) rilascia il permesso al seppellimento.

Spetta inoltre all'Ufficio di Polizia Urbana il controllo di tutte le operazioni cimiteriali attenendosi alle opportune prescrizioni impartite dal Responsabile Unità Operativa Assistenza Territoriale del Distretto Sanitario Valle Dell'Adige o suo delegato ed in particolare la suggellazione dei feretri in partenza e la verifica di quelli in arrivo.

Al Servizio Contabilità e Bilancio compete la verifica ed il controllo dei pagamenti, alla Cassa Comunale, delle tariffe per prestazioni cimiteriali, tasse e diritti.

ART. 3 - Contabilità.

La contabilità dei Servizi Funerari e Cimiteriali è tenuta dal Servizio Contabilità e Bilancio, il quale esercita pure il controllo sulla gestione economica.

ART. 4 - Tariffe delle prestazioni funerarie e delle concessioni cimiteriali.

Le tariffe delle prestazioni funerarie e delle concessioni cimiteriali sono indicate nell'allegato A), che fa parte integrante del presente Regolamento. Le variazioni successive che si rendessero necessarie saranno approvate dal Consiglio Comunale salvo quanto stabilito all'art. 198/bis.

(articolo modificato con deliberazione consiliare n. 47 dd.11/12/2025)

TITOLO II

DENUNCIA DI MORTE E ATTI INERENTI

ART. 5 - Denuncia di morte all'Ufficiale di Stato Civile di Aldeno.

La denuncia di morte delle persone decedute nell'ambito del Comune di Aldeno deve essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore dal decesso da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso. Al ricevimento di tale denuncia, accompagnata dal certificato di verifica di decesso ed eventualmente dal nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria per i casi di morte violenta, l'Ufficiale di Stato Civile forma l'atto di morte e rilascia il permesso di seppellimento, effettuato l'accertamento della morte da parte del medico necroscopo e trascorso il periodo di osservazione di 24 ore dal decesso. Sarà inoltre cura del personale dell'Ufficio di Stato Civile indirizzare per gli adempimenti di competenza i richiedenti il seppellimento al Servizio Territorio e Lavori Pubblici.

ART. 6 - Modalità generali per la dichiarazione delle cause di morte.

Gli esercenti la professione di medico devono, per ogni caso di morte di persona da essi assistita denunciare all'Ufficiale di Stato Civile la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. La dichiarazione delle cause di morte deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso per mezzo dell'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica. I medici devono inoltre compilare in modo esatto e scrupoloso gli appositi moduli forniti dal Comune. Nei casi di decessi avvenuti senza assistenza medica, la dichiarazione delle presunte cause di morte è fatta dal medico necroscopo.

ART. - 7 Decessi in abitazioni.

La dichiarazione delle cause di morte fatta dal medico curante deve essere presentata all'Ufficio di Stato Civile dal medico stesso oppure da un familiare del defunto o da persona incaricata dai familiari stessi.

ART. - 8 Medico necroscopo nell'ambito comunale.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dal Responsabile Unità Operativa Assistenza Territoriale del Distretto Sanitario Valle Dell'Adige. Il medico necroscopo accertata la morte redige l'apposito certificato. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. L'Ufficio di Stato Civile provvede ad avvertire il medico necroscopo dei decessi avvenuti nelle abitazioni fornendo tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione della visita necroscopica.

ART. 9 - Decessi in solitudine.

Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto nell'ambito del Comune di persona priva di assistenza è tenuto ad informare immediatamente l'Ufficio di Stato Civile o l'Autorità Giudiziaria o quella di Pubblica Sicurezza aggiungendo tutte le notizie atte a stabilire la causa di morte. L'Ufficio di Stato Civile impartisce con urgenza le disposizioni necessarie ed adotta i provvedimenti del caso.

ART. 10 - Nulla osta dell' Autorità Giudiziaria.

L'Ufficio di Stato Civile, nei casi di morte violenta e quando vi sia il sospetto di un reato, non eseguirà alcun atto pratico o formale diretto al seppellimento del defunto fino a quando l'Autorità Giudiziaria non avrà rilasciato il nulla-osta all'esecuzione dell'operazione.

L'Ufficio di Stato Civile, se occorre, deve dare disposizioni affinché la salma non sia rimossa finché non lo disponga l'Autorità Giudiziaria. Il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria deve essere consegnato all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 11 - Permesso di seppellimento.

Nessuna salma può essere chiusa nel cofano per essere sepolta senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. L'Ufficiale di Stato Civile rilascia il permesso di

seppellimento e provvede a comunicarlo al Servizio Territorio e Lavori Pubblici per la sepoltura della salma tramite gli addetti ai servizi cimiteriali.

ART. 12 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.

Chiunque rinviene parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, deve immediatamente informare il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed al Responsabile Unità Operativa Assistenza Territoriale del Distretto Sanitario Valle Dell'Adige. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, il Responsabile Unità Operativa Assistenza Territoriale del Distretto Sanitario Valle Dell'Adige incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e all'Autorità Giudiziaria affinché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura. L'Ufficiale di Stato Civile provvederà successivamente a comunicare il permesso di seppellimento al Servizio Territorio e Lavori Pubblici per la sepoltura di quanto rinvenuto tramite gli addetti ai servizi cimiteriali.

ART. 13 - Nati morti.

La dichiarazione delle cause di morte da parte del medico deve essere fatta anche per il caso di nati morti in qualsiasi periodo della gestazione. L'Ufficiale di Stato Civile rilascia quindi il relativo permesso di seppellimento.

ART. 14 - Aborti.

Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che non sono stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Responsabile Unità Operativa Assistenza Territoriale del Distretto Sanitario Valle Dell'Adige, o suo delegato. I genitori possono richiedere all'Ufficiale di Stato Civile che nel cimitero vengano accolti anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore a 20 settimane.

Nei casi previsti dal comma precedente i parenti sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto domanda di seppellimento al Responsabile Unità Operativa Assistenza Territoriale del Distretto Sanitario Valle Dell'Adige accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

L'Ufficiale di Stato Civile richiede e ritira l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dal Responsabile Unità Operativa Assistenza Territoriale del Distretto Sanitario Valle Dell'Adige e ne dà comunicazione al Servizio Territorio e Lavori Pubblici per la sepoltura tramite gli addetti ai servizi cimiteriali.

TITOLO III OSSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 15 - Periodo di osservazione dei cadaveri.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2 dicembre 1975, n.644 e successive modificazioni.

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Responsabile Unità Operativa Assistenza Territoriale del Distretto Sanitario Valle Dell'Adige adotta le misure cautelative necessarie. I familiari che tengono una salma in casa devono assumersi ogni responsabilità per eventuali inconvenienti e sono tenuti ad una costante sorveglianza.

Non è permesso il trasporto delle salme in luogo diverso dal proprio domicilio o dall'obitorio comunale prima dell'accertamento della morte ad opera del medico necroscopo e prima che siano trascorse 24 ore dal decesso. Lo spostamento da una abitazione all'altra, l'esposizione nelle chiese, in luoghi pubblici o accessibili al pubblico delle salme deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici.

ART. 16 - Depositi di osservazione.

Il Comune di Aldeno provvede al deposito di osservazione direttamente o anche tramite accordo o convenzione con altra Amministrazione.

Nel deposito di osservazione sono ricevute le salme di persone:

- a) decedute in abitazioni inadatte o nelle quali non sia comunque conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) decedute per qualsiasi causa sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 17 - Morti sulla pubblica Via.

I morti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione.

ART. 18 - Deposizione dei cadaveri nel feretro.

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Vestire le salme è compito del personale ospedaliero, delle case di cura e riposo; per i deceduti nelle abitazioni, dei familiari e degli incaricati delle pompe funebri.

Per la successiva chiusura del feretro si osserva quanto disposto dall'art. 23.

ART. 19 - Decesso a causa di malattia infettiva.

In caso di decesso dovuto a malattia infettivo-diffusiva, se ritenuto necessario dal personale sanitario competente dell'Azienda Sanitaria Locale, verranno osservate le prescrizioni impartite caso per caso, al fine di evitare rischi per la salute delle persone.

ART. 20 - Cadavere portatore di radioattività.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile Unità Operativa Assistenza Territoriale del Distretto Sanitario Valle Dell'Adige dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 21 - Caratteristiche dei feretri per inumazione, tumulazione e trasporti.

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2,00 e superiore a cm. 3,00;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
 - i feretri provenienti da altri Comuni o da estumulazioni ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondenti alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonchè agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25,00 a norma dell'art. 30, punto 5 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente, osservando comunque le prescrizioni impartite caso per caso dal personale sanitario dell'Unità Operativa Assistenza Territoriale del Distretto Sanitario Valle dell'Adige.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata, prima della scadenza del prescritto periodo di rotazione ordinaria, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ART. 22 - Piastrina di riconoscimento.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata, a cura del Comune apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ART. 23 - Verifica e chiusura dei feretri.

Tutte le operazioni di chiusura dei feretri sono svolte, per le salme di persone decedute nel Comune di Aldeno alla presenza del personale dell'Ufficio di Polizia Urbana e si svolgono il giorno stabilito per il funerale di norma secondo il seguente orario:

- dal 01 settembre al 31 maggio ore 11,00
- dal 01 giugno al 31 agosto ore 15,00.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Urbana dovrà provvedere ad apporre, sul feretro, i sigilli adesivi antiapertura del Comune di Aldeno ed alla compilazione del verbale delle operazioni di chiusura.

L'apposizione dei sigilli sul feretro e l'osservanza delle norme previste per il trasporto del medesimo sono verificate dall'incaricato del trasporto, che ne attesta la corretta esecuzione.

Il Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici comunale, verifica e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Nell'ambito del territorio provinciale, per il trasporto da comune a comune, la salma non viene sottoposta al trattamento antiputrefattivo previsto dall'articolo 32 del decreto del presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

ART. 24 - Trasporto del cadavere al cimitero.

Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali, in tal caso il servizio deve essere espletato a cura di servizi comunali o di Ditte a ciò autorizzate.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, la quale deve essere consegnata al responsabile dei servizi cimiteriali.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche all'Ufficiale di Stato Civile di questi Comuni.

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dall'Ufficiale di Stato Civile.

Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente comma è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 25 - Trasporto di cadaveri all'estero o dall'estero.

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

ART. 26 - Operazioni di chiusura del feretro per trasporto fuori Comune.

Per le salme da trasportarsi fuori Comune, le operazioni di chiusura del feretro hanno luogo alla presenza del personale dell'Ufficio di Polizia Urbana il quale dovrà redigere apposito verbale e apporre sul cofano i sigilli a ceralacca del Comune.

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Urbana non potrà abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 27 - Documenti a corredo del trasporto di salme all'estero.

Le funzioni inerenti il rilascio del passaporto mortuario per il trasporto di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 e quelle inerenti il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme verso paesi non aderenti alla convenzione medesima di cui rispettivamente agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, sono svolte dal comune ove è avvenuto il decesso.

Le funzioni inerenti l'autorizzazione per l'introduzione nel paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione di Berlino prevista dall'articolo 28 del decreto medesimo sono svolte dal comune dove la salma è diretta.

Il certificato previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera a), e quello previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), sono sostituiti da un'attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa in osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n.1055.

ART. 28 - Feretro proveniente da altro Comune o dall'estero.

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al Responsabile dei Servizi Cimiteriali il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

ART. 29 - Transito di convoglii funebri.

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 30 - Trasporto di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando, per quanto concerne la riconsegna della salma, quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 31 - Trasporto di ossa o resti umani.

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando la autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme dagli artt. 18, 20 e 25 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

TITOLO IV MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI FUNERARI.

ART. 32 - Modalità di svolgimento dei funerali.

I funerali per i defunti che devono essere sepolti nel cimitero di Aldeno si svolgono secondo le modalità seguenti:

- chiusura del feretro, secondo le modalità previste dall'art. 23 del presente Regolamento;
- trasporto da parte degli incaricati dai parenti sull'autofunebre all'ora prevista per la partenza del funerale;
- corteo funebre dalla casa alla Chiesa nell'eventualità dello svolgimento di cerimonia religiosa;
- cerimonia religiosa;
- trasporto del feretro con l'autofunebre al luogo di inumazione o tumulazione al cimitero.

Fissata la data e l'ora del servizio funebre sarà cura dei familiari del defunto avvertire il sacerdote officiante.

ART. 33 - Cortei funebri.

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 34 - Trasporto a braccia.

I familiari possono portare personalmente a braccia, per brevi tratti, il feretro del loro defunto durante i funerali assumendo ogni responsabilità per eventuali inconvenienti.

In questo caso, in testa al corteo, ci deve essere l'autofunebre pronto ad intervenire.

ART. 35 - Richiesta del servizio.

La richiesta del servizio funerario deve essere effettuata dai familiari del defunto presso il Servizio Territorio e Lavori Pubblici del Comune di Aldeno. La richiesta deve essere fatta, di norma, almeno il giorno prima del servizio.

ART. 36 - Priorità di parentela.

La richiesta del servizio, fatte salve le disposizioni testamentarie del defunto, viene accettata dal Servizio Territorio e Lavori Pubblici del Comune di Aldeno secondo la seguente priorità di parentela: coniuge convivente, figli, genitori, fratelli e sorelle, altri parenti.

ART. 37 - Orario del servizio richiesto.

L'orario del servizio funebre è il seguente:

dal 01 settembre	al 31 maggio	ore 14,30
dal 01 giugno	al 31 agosto	ore 17,00

L'orario del servizio funebre può essere modificato, a richiesta dei famigliari, per validi e comprovati motivi. In tal caso il Servizio Territorio e Lavori Pubblici fissa il nuovo orario di svolgimento del funerale in relazione alle richieste degli interessati ed alle esigenze del servizio medesimo.

Salvo che per motivazioni di carattere eccezionale non verranno eseguiti servizi funerari nel giorno della domenica nè festivi.

ART. 38 - Servizio funebre per persone indigenti.

Il Comune provvede al seppellimento di tutti i defunti deceduti nel Comune di Aldeno per i quali non viene richiesto alcun servizio a pagamento da parte di familiari o altre persone entro 48 ore dal decesso. Il Comune provvede pure alla sepoltura a proprio carico nel caso che i familiari di un defunto facciano dichiarazione di non essere in grado di sostenere la spesa. Il Comune,

comunque, nel caso non si presenti alcun familiare entro 24 ore dal decesso, espleta delle ricerche atte a rintracciare eventuali congiunti.

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 21 lettera a) e lettera e) del presente Regolamento per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 39 - Svolgimento dei funerali per persone indigenti.

Lo svolgimento dei funerali assunti a carico del Comune procede secondo le stesse modalità dei funerali a pagamento.

ART. 40 - Riti religiosi.

Il sacerdote che celebra il funerale assunto a carico del Comune è, di norma, il Parroco o altro sacerdote da lui delegato della parrocchia di appartenenza del defunto e viene avvisato dal Servizio Territorio e Lavori Pubblici Comunale.

TITOLO V SEPOLTURE NEI CAMPI COMUNI

ART. 41 - Campi comuni.

Si definisce campo comune l'area del cimitero in cui viene data sepoltura alle salme di persone, senza distinzione di religione, nazionalità, origine, che non hanno richiesto ed ottenuto sepoltura privata.

Tali campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza alcuna soluzione di continuità.

ART. - 42 Fosse.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere scavata fino a metri 1,50 di profondità dal livello del terreno e, dopo che vi è stato inumato il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. - 43 Misure.

Le fosse dei campi comuni di inumazione devono avere nella loro parte più profonda la lunghezza di due metri e venti centimetri e la larghezza di ottanta centimetri e debbono distare l'una dall'altra almeno 30 (trenta) centimetri da ogni lato, nel senso della larghezza e almeno 50 (cinquanta) centimetri nel senso della lunghezza.

ART. 44 - Durata della rotazione.

La rotazione dei campi comuni è fissata in minimo 15 anni. Il Servizio Territorio e Lavori Pubblici provvede ad avvertire mediante lettera i familiari di quei defunti sepolti in campo comune la cui rotazione ordinaria è scaduta e dei quali è possibile reperire l'indirizzo tramite il Servizio Anagrafe e Stato Civile.

Tale avviso deve essere comunicato almeno tre mesi prima del presunto riutilizzo della sepoltura ed affisso all'Albo Cimiteriale per il medesimo periodo.

Nel caso non sia possibile risalire ai famigliari dei defunti sepolti nei campi comuni per i quali risulti scaduto il termine di rotazione ordinaria, l'avviso sarà pubblicato all'Albo cimiteriale e all'Albo comunale per il periodo di un mese.

ART. 45 - Sistemazione della cassa nella fossa.

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 42.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Articolo 45-bis – Interramento di urne cinerarie

Le urne cinerarie possono essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cm. 30x30x30, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi.

La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.

Nella tomba del defunto inumato è consentita la collocazione di massimo due urne cinerarie anche di soggetto senza vincoli di parentela.

Tale casistica non andrà a modificare la normale rotazione cimiteriale.

È obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 fra l'urna ed il piano di campagna del campo.

L'interramento di urna cineraria deve essere autorizzato dal Sindaco ed è regolamentato dalle norme previste per le inumazioni in campo comune.

Lo scavo per l'interramento di urna cineraria dovrà essere eseguito a mano, prestando attenzione a non danneggiare le sepolture adiacenti. È a carico di chi esegue le operazioni di scavo

ogni e qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni causati accidentalmente alle lapidi adiacenti, durante le operazioni di inumazione, esonerando pertanto il Comune di Aldeno, salvo per fatto proprio e per colpa dell'Amministrazione e dei propri addetti.

(* articolo inserito con deliberazione consiliare n. 47 dd. 11/12/2025)

Articolo 45-ter – Interramento resti mortali

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili, qualora non vengano depositate nell'ossario Comune o non siano oggetto di concessione cimiteriale, devono essere raccolte in una cassetta di zinco o di altro materiale refrattario, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

Nella tomba del defunto inumato è consentita la collocazione di massimo due cassette ossario anche di soggetto senza vincoli di parentela.

Tale casistica non andrà a modificare la normale rotazione cimiteriale.

È obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 fra la cassetta ossario ed il piano di campagna del campo.

L'interramento delle ossa umane e degli altri resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Sindaco ed è regolamentato dalle norme previste per le inumazioni in campo comune.

Lo scavo per l'interramento di urna cineraria dovrà essere eseguito a mano, prestando attenzione a non danneggiare le sepolture adiacenti.

È a carico di chi esegue le operazioni di scavo ogni e qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni causati accidentalmente alle lapidi adiacenti, durante le operazioni di inumazione, esonerando pertanto il Comune di Aldeno, salvo per fatto proprio e per colpa dell'Amministrazione e dei propri addetti.

(* articolo inserito con deliberazione consiliare n. 47 dd. 11/12/2025)

Articolo 45-quater – Durata dell'interramento di urne cinerarie e resti mortali

L'interramento dei resti mortali o urne cinerarie non è soggetto a concessione. Con le esumazioni ordinarie le fosse liberate dai resti del precedente feretro si utilizzano per nuove inumazioni. Nel caso contengano urne cinerarie o resti mortali, questi vengono esumati indipendentemente dal periodo di permanenza nel terreno e collocati nel cinerario comune o ossario comune o previa concessione nelle cellette ossario-cinerarie.

Per le ceneri è possibile effettuare anche un affidamento familiare.

(* articolo inserito con deliberazione consiliare n. 47 dd. 11/12/2025)

ART. 46 - Manutenzione delle sepolture.

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino i viali o le tombe vicine.

Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 0,90.

Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici.

In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 47 - Collocazione di lapidi sulle fosse comuni.

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nel titolo IX del presente Regolamento.

Tali ricordi, trascorso il periodo di rotazione, restano di proprietà del Comune.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo.

Su domanda è facoltà del Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici autorizzare altre iscrizioni integrative.

Verranno rimosse le epigrafi nelle quali figurino errori di scrittura.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

ART. 48 - Ossario comune.

Nel cimitero di Aldeno è istituito un ossario comune, consistente in una vasca destinata ad accogliere le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni e delle ossa ritrovate nello scavo di fosse per inumazioni nei campi comuni.

I defunti i cui resti mortali sono stati accolti nell'ossario comune non hanno diritto ad alcuna scritta che li ricordi.

ART. 49 - Campo di mineralizzazione.

Il campo di mineralizzazione è individuato lungo il muro perimetrale est del cimitero nell'area compresa tra il cancello d'entrata ed il cinerario.

In tale area vengono trasferite le salme provenienti da esumazioni o da estumulazioni per le quali non sia avvenuta la completa mineralizzazione.

Il Comune provvederà a contrassegnare tali sepolture con un cippo riportante il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Non è concessa la posa di lapidi o monumenti.

Le salme rimarranno ivi inumate fino al completamento del processo di mineralizzazione.

ART. 50 - Cinerario comune.

Nel cimitero di Aldeno è istituito un cinerario comune, consistente in una struttura nella quale vengono disperse indistintamente le ceneri delle salme sottoposte a cremazione e per le quali non venga richiesta altra sistemazione ai sensi del presente regolamento. Detta struttura può essere condivisa con l'ossario comune.

I defunti le cui ceneri sono state accolte nel cinerario comune non hanno diritto ad alcuna scritta che li ricordi.

TITOLO VI SEPOLTURE PRIVATE

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 51 Concetto di sepoltura privata.

L'area del cimitero è demanio comunale.

La concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa con la quale il Comune assegna una sepoltura particolare od un'area particolare da adibire a sepoltura con diritto d'uso temporaneo per un defunto determinato o una famiglia determinata.

Tale diritto d'uso non è commerciabile nè alienabile.

ART. 52 Richiesta di sepoltura privata.

Le concessioni di sepolture private, di qualsiasi tipo devono essere richieste al Comune con domanda in carta legale nella quale deve essere precisato il cognome, nome, residenza e codice fiscale del richiedente, il cognome e nome ed eventualmente la data di morte del defunto a cui è destinata oppure, se si tratta di tomba di famiglia, il cognome, nome e residenza della persona a cui sarà intestata.

ART. 53 Concessione di sepoltura privata.

Le sepolture private vengono concesse ai richiedenti seguendo l'ordine rigoroso stabilito dalla priorità della presentazione delle domande secondo l'inserimento nel registro protocollo.

ART. 54 Modalità della concessione.

Le sepolture private vengono concesse per mezzo di un provvedimento del Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici ed in seguito alla firma, da parte dell'interessato, di un contratto redatto mediante scrittura privata non autenticata in cui sono specificati l'oggetto, le modalità, la durata, le condizioni previste dal presente Regolamento e in cui risulti l'espressa adesione a tutti gli obblighi e anche l'assunzione di ogni responsabilità verso eventuali contestazioni da parte di terze persone.

La concessione della sepoltura privata è accordata previo il pagamento della tariffa in vigore.

Il concessionario come tale non è investito del diritto di sepoltura nella tomba privata concessa se non per diritto di parentela.

ART. 55 Scelta della sepoltura privata.

Al momento della firma del contratto per la concessione di una sepoltura privata è facoltà del concessionario, nei limiti della disponibilità, sceglierne l'ubicazione.

Se la richiesta è fatta per due o più sepolture, queste potranno essere assegnate conseguenti secondo la numerazione.

ART. 56 Numerazione.

Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo, registrato sulla mappa.

ART. 57 Registrazione.

Presso il Servizio Territorio e Lavori Pubblici del Comune di Aldeno sono tenuti i registri delle sepolture private per numeri progressivi.

Per ogni sepoltura privata viene registrato il nome del concessionario i defunti ivi tumulati con la data del decesso, la scadenza della sepoltura, le eventuali concessioni a ricordo ed ogni altra notizia utile.

ART. 58 Obbligo di applicazione della lapide.

Quando una sepoltura privata è concessa priva di adeguata lapide, il concessionario è tenuto a provvedere all'apposizione di una lapide entro il termine di un anno dalla data della firma del contratto.

Quando la sepoltura privata è concessa munita della lapide, il concessionario deve far iscrivere il cognome e nome, per donne coniugate i due cognomi, dei defunti ivi sepolti, l'anno di nascita e di morte, entro sei mesi dalla data di tumulazione.

ART. 59 Obblighi generali.

Il concessionario di una sepoltura privata, o in solido, i suoi familiari o eredi, o familiari o eredi del defunto ivi sepolto, sono tenuti a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei monumenti, lapidi o qualsiasi altro segno sepolcrale od opera decorativa; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale ritenga opportuni ed indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

Nel caso in cui le opere decorative o parte di esse presentino una statica precaria o si trovino in condizioni indecorose, si sospende ogni tumulazione, restando il concessionario obbligato all'esecuzione dei lavori occorrenti.

Le lampade votive, le decorazioni gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi dei loculi individuali, dei loculi ossari e dei loculi cinerari devono essere conformi a quanto indicato negli allegati B) – C) e D) del presente Regolamento.

E' comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

ART. 60 Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le manutenzioni ordinaria e straordinaria della struttura delle sepolture private singole in muratura sono a carico del concessionario.

Sono a totale carico del concessionario o in solido dei suoi familiari anche i lavori relativi alla manutenzione dei pavimenti, delle botole, dell'eventuale rifacimento dei loculi per quanto riguarda le tombe di famiglia.

ART. 61 Data di scadenza.

La scadenza di una concessione avviene il giorno seguente, trascorsi gli anni stabiliti, dalla data in cui è stato stipulato il relativo contratto.

ART. 62 Avviso di scadenza.

Il Comune è obbligato ad avvertire gli interessati della scadenza di una sepoltura privata.

Ciò nonostante, allo scopo di rendere possibile il rinnovo o la traslazione altrove dei defunti ivi sepolti, il Servizio Territorio e Lavori Pubblici provvede ad avvisare per iscritto 2 mesi prima della scadenza, il titolare della concessione.

Nel caso di irreperibilità del titolare della concessione, l'avviso di scadenza sarà affisso all'Albo cimiteriale e all'Albo Comunale per il periodo di 2 mesi.

ART. 63 Rinnovo delle concessioni.

Per il rinnovo delle sepolture private di ogni tipo gli interessati devono presentare domanda in carta legale indirizzata al Comune; in tale domanda deve essere specificato il cognome, nome, residenza di chi intende rinnovare e il tipo e numero della tomba privata con i nomi dei defunti ivi sepolti.

Chi rinnova non è investito in alcun modo del diritto di sepoltura nella tomba, se non per diritto di parentela.

La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza.

ART. 64 Rinnovo prima della scadenza.

E' facoltà del concessionario di una tomba privata richiedere il rinnovo della concessione prima della sua scadenza. A tal fine la concessione ha inizio dal giorno successivo alla data di stipulazione del relativo contratto di rinnovo.

In ogni caso la minore durata della concessione non costituisce per gli aventi causa alcun diritto nei confronti del Comune.

ART. 65 Disposizioni riguardo le sepolture private scadute.

Trascorsa la data di scadenza di una sepoltura privata senza che alcuno abbia provveduto al suo rinnovo o alla traslazione dei defunti ivi tumulati in altro luogo, le salme o i resti mortali sono rimossi d'Ufficio secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento riguardanti le esumazioni e le estumulazioni, e viene loro data destinazione comune. Ad operazione eseguita viene redatto apposito verbale a cura del responsabile della stessa e la sepoltura privata può essere concessa ad altro richiedente.

ART. 66 Scadenza di una sepoltura contigua ad altre dello stesso concessionario.

Quando una sepoltura privata scaduta è contigua ad altre dello stesso concessionario e sulle quali è posta un'unica lapide, i familiari dei defunti ivi sepolti sono obbligati a rimuovere la lapide ed a lasciare libera la sepoltura scaduta.

E' comunque facoltà dei familiari rinnovare le concessioni contigue in modo tale da sincronizzare le date di scadenza.

La rimozione della lapide, secondo il primo comma, è eseguita d'Ufficio se i familiari non vi provvedono, fermo restando l'obbligo di applicare una nuova lapide sulle altre sepolture.

ART. 67 Soppressione del cimitero.

Tutte le sepolture private scadono con l'eventuale soppressione del cimitero. I concessionari delle sepolture private, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente concesso nel cimitero soppresso.

Le spese di esumazione e traslazione delle salme o dei resti mortali dalla vecchia alla nuova sepoltura sono sostenute dal Comune. Le pompe funebri, il trasporto, il riattamento o la costruzione dei monumenti, lapidi o decorazioni devono avvenire a cura e spese del concessionario.

Nel caso di rinuncia alla sepoltura non spetta nessun rimborso ai familiari dei defunti ivi sepolti e le salme o i resti mortali avranno destinazione comune secondo le disposizioni sulle esumazioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 68 Eventi eccezionali.

In caso di distruzione causate da avvenimenti straordinari o di forza maggiore, come terremoti, alluvioni o guerre, il Comune provvede ad assegnare ai concessionari di sepolture private delle tombe in altri cimiteri, o nello stesso, per il periodo di tempo che manca alla scadenza di quelle danneggiate.

Tutte le spese per la traslazione delle salme o resti mortali sono a carico dei familiari.

In caso di rinuncia alla sepoltura non spetta alcun rimborso.

ART. 69 Traslazioni di defunti.

E' facoltà dei familiari, richiedere la traslazione di una salma o dei resti mortali da una sepoltura privata all'altra oppure il trasporto fuori Comune.

Tale operazione deve in ogni caso sottostare alle norme sulle esumazioni. Quando i familiari richiedono la traslazione o il trasporto di tutte le salme o resti mortali tumulati in una sepoltura privata, la stessa ritorna a disposizione del Comune.

ART. 70 Rinuncia.

La rinuncia di una sepoltura privata da parte dei familiari dei defunti ivi tumulati è possibile unicamente quando viene data diversa sistemazione a tutte le salme o resti mortali.

La rinuncia, espressa, stilata in carta legale, con la precisazione che il rinunciatario si assume tutte le responsabilità al riguardo, dà luogo al parziale rimborso del prezzo della tariffa della concessione in vigore all'atto della rinuncia.

ART. 71 Rimborsi.

L'ammontare del rimborso spettante in seguito a rinuncia di una sepoltura privata è pari a metà del prezzo della tariffa corrispondente della tomba.

Quando mancano meno di dieci anni alla scadenza della concessione, il rinunciatario non ha diritto ad alcun rimborso.

Per le concessioni perpetue il rimborso è pari a metà della tariffa corrispondente ad una concessione trentennale ed è sempre spettante.

ART. 72 Suddivisione delle sepolture private al cimitero di Aldeno.

Le sepolture private al cimitero di Aldeno sono suddivise secondo le seguenti categorie:

Serie	A	=	sepulture private in terra lungo i muri perimetrali
Serie	B	=	sepulture private nella tomba di famiglia sotto il colonnato adiacente la cappella
Serie	C	=	sepulture private nella tomba di famiglia lungo i muri perimetrali
Serie	D	=	sepulture individuali sul fronte est a sinistra e destra della cappella
Serie	E	=	loculi ossari per resti mortali
Serie	F	=	loculi cinerari per urne cinerarie
Serie	G	=	lapidi per iscrizioni a ricordo

ART. 73 Durata delle concessioni future.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le concessioni di sepolture private saranno date ai richiedenti unicamente secondo le seguenti durate:

- tombe di famiglia	= 99 anni
- sepolture private in muratura	= 30 anni
- sepolture private in terra	= 30 anni
- loculi individuali	= 30 anni
- loculi ossari	= 30 anni
- loculi cinerari	= 30 anni
- lapidi per iscrizioni a ricordo	= 30 anni

ART. 74 Concessioni esistenti.

La durata delle concessioni esistenti è mantenuta.

Qualora venga richiesto il rinnovo delle sepolture private esistenti, al momento della loro scadenza, questo verrà concesso con scadenza secondo una durata come risulta dal precedente art. 73.

ART. 75 Revoca.

Il Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici dispone la pratica di revoca di una sepoltura privata nei casi che il concessionario o i familiari dei defunti ivi sepolti non rispettino le norme contenute nel presente Regolamento.

La revoca viene attuata con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici.

La sepoltura privata revocata è a completa disposizione del Comune e può essere assegnata ad altri richiedenti quando sia stata data sistemazione alle salme o ai resti mortali secondo le norme delle esumazioni.

ART. 76 Revoca per mancata apposizione della lapide.

Trascorsi i termini per l'apposizione della lapide o nel caso non siano state rispettate le misure stabilite, il Comune avverte i familiari con lettera raccomandata, della possibilità di revoca della concessione qualora non venga regolarizzata la tomba entro tre mesi dal ricevimento dell'avviso. Trascorsi inutilmente tre mesi inizia la pratica di revoca.

ART. 77 Motivi generali di revoca.

Una sepoltura privata lasciata in chiaro stato di abbandono o di indecoro e per la quale non viene dato prontamente corso a lavori di riparazione delle lapidi o della struttura dei monumenti danneggiati per qualsiasi causa, può essere senz'altro revocata. Il Responsabile del Servizio

Territorio e Lavori Pubblici avverte i familiari dei defunti ivi sepolti a mezzo di lettera raccomandata, quanto reperibili, della possibilità di revoca della concessione da parte del Comune in mancanza della sistemazione decorosa o delle riparazioni necessarie.

Trascorsi sei mesi dall'avviso senza che siano stati ottemperati i suddetti obblighi, il Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici inizia la pratica di revoca.

ART. 78 Particolari motivi di revoca.

In caso di necessità pubblica determinata da una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e qualora non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, le concessioni perpetue e novantanovenali attualmente esistenti e nelle quali non sia stata tumulata alcuna salma o resti mortali da oltre cinquant'anni, per le quali non esiste più nessun familiare interessato al mantenimento delle stesse, accertato da ricerche effettuate dal Servizio Anagrafe e Stato Civile, possono essere revocate con provvedimento del Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici anche previo atto di indirizzo adottato con delibera giuntaale.

In tal caso si adotta la seguente procedura:

a) nelle tombe di famiglia vengono raccolti i resti mortali e sistemati in apposite cassette di zinco con indicate le generalità ed ivi lasciati tumulati; sulla facciata della tomba viene ricordata la famiglia per mezzo di un'iscrizione;

b) nelle sepolture private singole vengono raccolti i resti mortali e sistemati in apposite cassettoni di zinco con indicate le generalità ed ivi lasciati tumulati; sarà posta una targa a ricordo di tutti i defunti.

Le sepolture private così modificate tornano a disposizione del Comune e possono essere riconcesse.

ART. 79 Divisione, subentri.

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il D.P.R. 28.12.2000 n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con scrittura privata non autenticata, debitamente autorizzata dal Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 94 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 94, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo il seguente ordine:

- il coniuge
- il figlio più anziano
- il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano
- l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano
- il fratello o la sorella più anziana
- il parente più prossimo più anziano.

Al concessionario così individuato incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento: egli rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico

abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.

Trascorso il termine di 2 (due) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza mediante determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici.

PARTE II SEPOLTURE PRIVATE SINGOLE

ART. 80 Diritto di sepoltura.

Le sepolture private singole in muratura sono riservate alla tumulazione di una sola salma.

ART. 81 Sepolture supplementari.

E' facoltà del concessionario di una sepoltura privata singola richiedere la sepoltura supplementare di resti mortali, **di urne cinerarie** o di salme nelle sepolture private singole.

La richiesta deve essere indirizzata al Comune e redatta in carta legale. La concessione è accordata con provvedimento del Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici ed in seguito alla firma, da parte dell'interessato, di un contratto redatto mediante scrittura privata non autenticata.

ART. 82 Parentela.

La sepoltura supplementare durante il periodo di valenza della concessione è possibile in relazione alla capacità del loculo o della tomba ed unicamente nel rispetto della parentela con il primo defunto ivi sepolto e limitatamente a:

- coniuge
- genitori
- figli con le rispettive mogli
- figlie con i rispettivi mariti
- fratelli e sorelle
- discendenti in linea retta fino al II° grado

Nel caso che il primo defunto sia una donna coniugata, nell'atto di concessione deve essere specificato se il diritto alle eventuali sepolture supplementari viene riservato alla famiglia di nascita oppure a quella del marito.

Nella seconda ipotesi perdono il diritto i fratelli, le sorelle e i genitori della defunta e lo acquistano quelli del marito. I figli adottivi hanno lo stesso diritto dei figli naturali.

ART. 83 Sepolture supplementari di resti mortali o di urne cinerarie.

E' permessa la sepoltura di resti mortali o di urne cinerarie in qualsiasi periodo della concessione, capienza permettendo.

Per resti mortali si intendono le sole ossa. La tariffa da corrispondere per l'autorizzazione alla tumulazione o inumazione di resti mortali o di urne cinerarie è un terzo della tariffa in vigore per la concessione della sepoltura.

La tumulazione è accordata per il periodo di tempo che manca alla scadenza della concessione.

Nel caso che la sepoltura avvenga quando mancano meno di dieci anni alla scadenza, i familiari possono richiedere il prolungamento della concessione.

ART. 84 Tumulazioni supplementari di salme.

E' concessa la tumulazione supplementare di una salma in una sepoltura privata in muratura quando siano trascorsi 30 anni dalla data di tumulazione di una precedente salma.

E' comunque autorizzata previa constatazione della completa mineralizzazione della precedente salma e permettendolo la capienza del loculo.

Le tariffe da applicare sono quelle stabilite dall'allegato A) al presente Regolamento, il prolungamento della concessione deve essere richiesto come si trattasse di nuova concessione e quindi tale da far giungere a 30 anni dalla data della tumulazione supplementare la scadenza della sepoltura.

ART. 85 Sepolture supplementari in tombe perpetue esistenti.

Le concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente della repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di Polizia Mortuaria), conservano tale

regime giuridico, fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza della concessione se è accertata l'estinzione della famiglia.

Le sepolture supplementari nelle tombe perpetue esistenti, le cui concessioni sono state rilasciate dopo la data di cui al punto precedente, sono permesse solo dietro dichiarazione del concessionario della trasformazione della concessione in una di durata di 99 anni, calcolati dalla data di stipulazione del contratto per l'ultima salma. A tal scopo l'interessato deve dichiarare, in carta legale, il suo grado di parentela con i defunti ivi tumulati o inumati e l'espressa assunzione di tutte le responsabilità in caso di contestazioni da parte di terze persone. La dichiarazione deve essere assunta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Tale sepoltura privata è soggetta a tutte le disposizioni previste dal presente Regolamento.

ART. 86 Sepolture supplementari in tombe con concessioni esistenti.

Nelle tombe con concessioni esistenti le sepolture "supplementari" sono accordate nei seguenti casi:

a) per la sepoltura di salme quando siano trascorsi 30 anni dalla precedente tumulazione e ricorrano le condizioni di cui all'art 84, verso il pagamento di un importo corrispondente ad una tariffa intera e con durata fino alla scadenza della tomba.

b) per la sepoltura di resti mortali come all'art 83.

ART. 87 Iscrizioni.

Le iscrizioni sulle lapidi delle sepolture private singole in muratura (loculi individuali), poste ai lati della cappella, devono essere eseguite seguendo lo schema di cui all'allegato B) del presente Regolamento.

Sulle lapidi delle sepolture private singole sia in terra che in muratura, è consentita la iscrizione dei nomi di defunti che non sono ivi inumati o tumulati e comunque nel rispetto della parentela di cui all'art. 82.

L'iscrizione è consentita con l'obbligo di rilevare che la stessa è a "ricordo".

ART. 88 Scadenza delle sepolture private esistenti.

La scadenza delle sepolture private singole esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento viene considerata quella relativa all'ultima concessione data.

PARTE III TOMBE DI FAMIGLIA

ART. 89 Concetto di tomba di famiglia.

Per tomba di famiglia si intende una struttura unitaria nella quale sono predisposti più loculi murari atti a raccogliere le salme dei defunti di una famiglia.

ART. 90 Acquisizione di una tomba di famiglia.

La tomba di famiglia può essere concessa ad una famiglia sola; non può quindi essere investita a più famiglie le quali si associassero a tale scopo.

ART. 91 Contratto di acquisizione.

Il contratto di acquisizione di una tomba di famiglia deve contenere tutte le disposizioni ritenute opportune dal Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici.

ART. 92 Tariffe.

La tariffa per la concessione di una tomba di famiglia è stabilita in rapporto al valore della tomba. Il Consiglio Comunale determina, di volta in volta, il suo valore sentito il parere del Servizio Territorio e Lavori Pubblici e su proposta della Giunta Comunale.

ART. 93 Tombe di famiglia per enti.

Le tombe di famiglia possono essere acquisite anche da enti. In tal caso hanno diritto alla tumulazione nella tomba, le salme o i resti mortali delle persone contemplate dall'ordinamento dell'ente stesso.

L'interlocutore del Comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta e contestuale dichiarazione di conformità allo statuto.

ART. 94 Diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia.

Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento all'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario e fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:

- l'intestatario e suoi scendenti e discendenti in linea retta;
- il coniuge, con i suoi genitori;
- i coniugi dei discendenti;

Il concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopra indicati. I concessionari sia originari che subentranti possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso così come possono riservare un posto a famigliari determinati.

ART. 95 Tumulazione dei defunti non aventi diritto.

Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione redatta nelle forme previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Il Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici, eventualmente previo atto di indirizzo adottato con deliberazione della giunta Comunale, concede tali autorizzazioni fino alla scadenza della tomba oppure per 99 anni per tombe di famiglia esistenti a perpetuo. La concessione è inoltre subordinata al pagamento, da parte degli interessati, di un importo pari ad una tariffa di una sepoltura privata singola di pari categoria di 30 anni.

La sepoltura è condizionata alla capienza della tomba privata.

ART. 96 Estinzione degli aventi diritto.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 94, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 97 Rinnovo.

Alla scadenza della concessione, la tomba può essere rinnovata per altri 99 anni verso il pagamento di una tariffa da stabilire di volta in volta.

Il nuovo concessionario non acquista nessun diritto alla tumulazione se non nei casi previsti dalla relazione di parentela di cui all'art 94.

ART. 98 Concessione di terreno nei cimiteri per la costruzione di tombe di famiglia.

La Giunta Comunale può concedere il terreno, in un cimitero del Comune per la costruzione di una tomba di famiglia da parte di privati, esaminata la richiesta e la capienza del cimitero. La tariffa per la concessione del terreno è stabilita di volta in volta. Le tombe di famiglia costruite dai privati sono soggette a tutte le norme previste dal presente Regolamento. Alla scadenza dei 99 anni la tomba di famiglia, se non rinnovata, passa a completa disposizione del Comune senza alcun diritto di rimborso ai famigliari per le opere murarie.

ART. 99 Superficie.

La superficie di terreno per la costruzione da parte di privati di una tomba di famiglia non può essere inferiore a mq. 5,00. La delimitazione del terreno di appartenenza alla tomba deve essere effettuata dal Servizio Territorio e Lavori Pubblici del Comune in relazione a quanto previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 100 Progetto.

All'assegnazione del terreno per la costruzione della tomba di famiglia deve essere presentato il progetto sia per quanto riguarda la struttura interna che per il monumento o la lapide esterna. Le opere relative devono essere terminate entro due anni dalla stipulazione dell'atto di concessione.

ART. 101 Permesso di costruzione.

Non può essere eseguita alcuna opera nuova o modifica volta all'apposizione di lapidi od altro su sepolture private, senza preventiva approvazione del relativo progetto e il rilascio di apposito permesso. Il progetto è approvato dal Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici visto il nulla-osta Sanitario. Il Servizio Territorio e Lavori Pubblici può imporre determinate condizioni tecniche di costruzione.

ART. 102 Modalità per il rilascio del permesso.

La domanda per ottenere il permesso per la costruzione della tomba di famiglia deve essere firmata da tecnico abilitato; inoltre deve essere corredata dei relativi disegni in duplice copia e contenere una dettagliata descrizione della tecnica adottata e del materiale impiegato. La costruzione deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale in vigore.

ART. 103 Revoca.

Le tombe di famiglia costruite da privati possono essere revocate secondo gli artt. 75-76-77-78 senza alcuna possibilità di rivalsa da parte degli interessati.

ART. 104 Aree concesse in passato per la costruzione di tombe di famiglia.

Le concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di Polizia Mortuaria), conservano tale regime giuridico, fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza della concessione se è accertata l'estinzione della famiglia.

Le aree concesse in passato, per la costruzione da parte di privati di tombe di famiglia e nelle quali non sono state eseguite le opere murarie, sono da considerarsi, a partire dal 25.12.1986 e in base al Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 di data 22.04.1986, sepolture private singole in terra. Le aree concesse in perpetuo, dopo la data di cui al paragrafo precedente, verranno trasformate in concessioni a tempo determinato con scadenza di 99 anni a partire dalla data di stipulazione del contratto e sottostanno a tutte le norme al riguardo contenute nel presente Regolamento.

ART. 105 Adeguamento delle tombe di famiglia realizzate in aree concesse in passato.

Le tombe di famiglia realizzate dai privati su aree concesse in passato dovranno essere adeguate, a cura e spese dei concessionari, a quanto previsto dal presente Regolamento ed alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale.

In caso di mancato adeguamento delle suddette tombe di famiglia si sospende ogni tumulazione nelle medesime.

PARTE IV LOCULI OSSARI

ART. 106 Assegnazione di un loculo ossario.

I loculi ossari sono destinati a raccogliere i resti mortali di defunti esumati da qualsiasi sepoltura del Cimitero del Comune o provenienti da fuori Comune e le ceneri dei cremati.

Vengono concessi dietro presentazione di domanda relativa in carta legale e verso il pagamento della tariffa in vigore.

ART. 107 Proibizione di assegnazione.

I loculi ossari non possono essere destinati a persone viventi. Non possono altresì essere concessi "a ricordo" di defunti che non vengono effettivamente tumulati negli stessi.

ART. 108 Iscrizione.

Le iscrizioni sulle lapidi dei loculi ossari sono eseguite seguendo lo schema di cui all'allegato C) al presente Regolamento, a spese del concessionario. Deve essere iscritto il nome e cognome del defunto, le date di nascita e di morte. E' facoltà del concessionario, a propria cura e spese, l'applicazione di una fotografia nel rispetto delle misure massime di cm. 8 di larghezza per cm. 10 di altezza.

ART. 109 Tumulazione.

La capienza di un loculo ossario è tale da contenere una sola cassetta con i resti mortali o una sola urna cineraria. Nella cassetta è possibile deporre unicamente i resti mortali di un solo defunto.

ART. 110 Manutenzione.

La manutenzione dei loculi ossari, della lapide e delle iscrizioni è effettuata a totale cura dei privati interessati. I familiari sono tenuti a rimuovere e sostituire fotografie in cattivo stato di conservazione.

ART. 111 Fiori.

E' proibita l'applicazione di contenitori di fiori sulla lapide dei loculi ossari.

PARTE V LOCULI CINERARI

ART. 112 Assegnazione di un loculo cinerario.

I loculi cinerari sono destinati a raccogliere sia le ceneri dei cremati con diritto di sepoltura nel cimitero di Aldeno, ai sensi dell'art. 172 del presente Regolamento, sia le ceneri dei resti mortali esumati in loco di cui i familiari chiedano la cremazione. I costi relativi alle operazioni di esumazione, cremazione e tumulazione sono interamente a carico del richiedente.

La durata ed il termine della concessione sono disciplinati dagli articoli 61 e 73 del presente Regolamento.

ART. 113 Proibizione di assegnazione.

I loculi cinerari non possono essere assegnati a persone viventi e non possono essere concessi "a ricordo" di defunti che non vengono effettivamente tumulati negli stessi.

L'assegnazione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al comma precedente, a favore di quel richiedente, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

ART. 114 Iscrizione.

Le iscrizioni sulle lapidi dei loculi cinerari sono eseguite seguendo lo schema di cui all'allegato D) al presente Regolamento, a spese del concessionario. Deve essere iscritto il nome e cognome del defunto o dei defunti, le date di nascita e di morte. E' facoltà del concessionario, a propria cura e spese, l'applicazione di una fotografia nel rispetto delle misure massime di cm. 8 di larghezza per cm. 10 di altezza.

ART. 115 Tumulazione.

Nei loculi cinerari è possibile deporre, in proporzione alla capienza, le ceneri dei parenti di cui al sotto indicato elenco:

coniuge

genitori

figli con le rispettive mogli

figlie con i rispettivi mariti

fratelli e sorelle

discendenti in linea retta fino al secondo grado.

ART. 116 Manutenzione.

La manutenzione dei loculi cinerari, della lapide e delle iscrizioni è effettuata a totale cura dei privati interessati. I famigliari sono tenuti a rimuovere e sostituire fotografie in cattivo stato di conservazione.

ART. 117 Fiori.

Sulla lapide dei loculi cinerari è consentita l'applicazione di contenitori di fiori esclusivamente in acciaio e delle dimensioni massime di cm. 13 di altezza e cm. 5 di diametro, nel caso di contenitori a base circolare, o cm. 13 di altezza e cm. 5 x 5 nel caso di contenitori a base quadrata. I contenitori o i fiori ivi collocati non devono invadere lo spazio delle lapidi delle sepolture adiacenti.

PARTE VI LAPIDI PER ISCRIZIONI A RICORDO

ART. 118 Assegnazione delle lapidi a ricordo.

Le lapidi a ricordo possono essere concesse per iscrizioni "a ricordo" di persone decedute esclusivamente in mancanza della presenza fisica della salma, dei resti mortali o delle ceneri, che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- che siano nati ad Aldeno;
- che siano stati residenti ad Aldeno;

I costi relativi alle iscrizioni sono interamente a carico del richiedente.

La durata ed il termine della concessione sono disciplinati dagli articoli 61 e 73 del presente regolamento.

ART. 119 Proibizione di assegnazione.

Le lapidi per iscrizioni a ricordo non possono essere assegnate per persone viventi e non possono essere concesse a ricordo di defunti dei quali siano reperibili i resti mortali o le ceneri.

Nel caso di defunti esumati dal Cimitero di Aldeno o da altri Cimiteri i cui resti mortali siano stati collocati in ossario comune in quanto non trasferiti in altre sepolture private e quindi non più reperibili, l'assegnazione della lapide per iscrizioni a ricordo può essere concessa quando siano trascorsi almeno 5 anni dall'esumazione dei medesimi.

ART. 120 Iscrizione.

Le iscrizioni sulle lapidi "a ricordo" sono eseguite seguendo lo schema di cui all'allegato E) al presente Regolamento, a spese del concessionario. Deve essere iscritto il nome e cognome del defunto o dei defunti, le date di nascita e di morte. E' facoltà del concessionario, a propria cura e spese, l'applicazione di una fotografia nel rispetto delle misure massime di cm. 8 di larghezza per cm. 10 di altezza.

ART. 121 Iscrizioni multiple.

Sulle lapidi per iscrizioni a ricordo è possibile riportare i nomi, in proporzione alla capienza, dei parenti deceduti di cui al sotto indicato elenco:

coniuge
genitori
figli con le rispettive mogli
figlie con i rispettivi mariti
fratelli e sorelle
discendenti in linea retta fino al secondo grado.

ART. 122 Manutenzione.

La manutenzione della lapide e delle iscrizioni è effettuata a totale cura dei privati interessati, i quali sono tenuti a rimuovere e sostituire fotografie in cattivo stato di conservazione.

ART. 123 Fiori.

E' proibita l'applicazione di contenitori di fiori sulle lapidi a ricordo.

PARTE VII SEPOLTURE PRIVATE PARTICOLARI

ART. 124 Sepulture private.

Il Consiglio Comunale può assegnare nei cimiteri del Comune delle sepolture private per 30 anni, gratuitamente, ai cittadini che avranno meritato la considerazione o la riconoscenza pubblica per aver illustrato l'arte o la scienza o per aver reso servizi particolari alla città o al Paese. In queste sepolture non sono ammesse tumulazioni supplementari. La lapide o il monumento sono a carico dei famigliari salvo diversa disposizione del Consiglio Comunale.

ART. 125 Lapidi commemorative.

Il Consiglio Comunale può far apporre nei cimiteri, a spese del Comune, lapidi commemorative per i cittadini riconosciuti meritevoli.

ART. 126 Salme dei caduti in guerra.

Le salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nel cimitero di Aldeno, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali Salme non saranno definitivamente sistemate negli Ossari o Sacrari all'uopo costruiti.

TITOLO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 127 Esumazioni ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

La seconda allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

PARTE I ESUMAZIONI ORDINARIE

ART. 128 Concetto di esumazione ordinaria.

Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell'art 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici eseguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

ART. 129 Modalità di esecuzione delle esumazioni ordinarie.

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite senza la presenza di personale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, salvo quanto previsto al comma successivo.

Se necessario, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari supporta, fornendo pareri o indicazioni, l'adozione di misure precauzionali aggiuntive alle normali cautele igienico-sanitarie da adottare nelle operazioni di esumazione e su richiesta del Comune in casi specifici assicura la presenza di personale sanitario alle operazioni medesime.

ART. 130 Proibizioni.

E' vietata qualsiasi operazione tendente a ridurre la salma non completamente mineralizzata in feretri di misura inferiore a quella della salma. E' vietato riunire in cassetina di zinco i resti mortali non completamente mineralizzati.

ART. 131 Mineralizzazione.

La mineralizzazione di una salma è compiuta solo quando vengono ritrovate unicamente le ossa.

È compito dell'incaricato dal Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ART. 132 Presenza alle esumazioni.

Alle esumazioni non può assistere nessuna persona se non espressamente autorizzata dal Sindaco.

E' cura del personale cimiteriale allontanare ogni persona che si avvicini al luogo di esumazioni per motivi di semplice curiosità.

ART. 133 Rifiuti derivanti da esumazioni e lapidi.

I rifiuti derivanti da esumazioni e da esumazioni vengono raccolti in appositi contenitori distinti con contrassegno ed avviati ai centri di recupero o smaltimento tramite il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Le lapidi, i cippi, ecc. rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo o provvedere alla demolizione.

ART. 134 Richiesta da parte dei familiari degli oggetti preziosi o ricordi personali.

I familiari intenzionati al ritiro degli oggetti di valore o dei ricordi personali rinvenuti durante le esumazioni devono fare richiesta scritta al Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici, la richiesta deve essere stesa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con l'indicazione del grado di parentela e l'assunzione di ogni responsabilità verso terzi. Qualunque oggetto è consegnato ai familiari dopo accurata disinfezione. All'atto della consegna è redatto apposito verbale controfirmato dalla persona che riceve l'oggetto richiesto.

ART. 135 Esumazioni ordinarie.

Le esumazioni ordinarie sono quelle effettuate alla scadenza della rotazione ordinaria dei campi comuni e sono regolamentate con ordinanza del Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici.

ART. 136 Richiesta collocazione resti mortali in loculi ossari, sepolture private e trasporto fuori Comune.

I familiari dei defunti che intendono sistemare i resti mortali in loculi ossari o sepolture private o, in caso di trasporto in Cimiteri fuori Comune, devono presentare richiesta in carta legale.

In caso di trasporto dei resti mortali in altro comune, all'istanza dovrà essere allegato il nulla osta del Comune di destinazione.

ART. 137 Disposizioni sulle esumazioni ordinarie.

E' consentita la tumulazione in loculi ossari solo nel caso della completa mineralizzazione della salma del defunto.

Nel caso che la salma non sia mineralizzata, se non viene tumulata in una sepoltura privata, trasportata fuori Comune o avviata alla cremazione, è trasferita nel campo mineralizzazione, dove vi rimarrà per quel periodo di tempo che, presumibilmente, occorre affinché si porti a compimento il suddetto processo.

Nei campi di mineralizzazione non è permessa l'apposizione di lapidi.

Il Comune provvederà direttamente alla posa di un cippo con il nome, cognome e le date di nascita e di morte del defunto.

ART. 138 Trasporti fuori Comune.

Il trasporto fuori Comune di una salma non completamente mineralizzata è consentito previa sostituzione del feretro con altro idoneo al trasporto fuori Comune e con la salma raccolta in cassa di zinco. Il trasporto deve essere effettuato per mezzo di autofunebre. Il trasporto fuori Comune dei resti mortali è consentito previa raccolta dei medesimi in cassetta di zinco. In ogni cassetta devono essere raccolti i resti mortali di un solo defunto. Il trasporto può essere effettuato privatamente dai familiari o incaricati.

PARTE II

ART. 139 Definizione di esumazioni straordinarie.

Esumazioni straordinarie sono quelle effettuate prima della scadenza della rotazione dei campi comuni.

Esse possono essere richieste dai familiari del defunto per dare sistemazione alla salma in una sepoltura privata o per il suo trasporto fuori Comune oppure dall'Autorità Giudiziaria al fine di indagini nell'interesse della Giustizia.

Le esumazioni straordinarie richieste dai famigliari possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile il periodo da febbraio a novembre, escludendo luglio e agosto e possono essere eseguite senza la presenza di personale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, salvo quanto previsto al comma successivo.

Se necessario, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari supporta, fornendo pareri o indicazioni, l'adozione di misure precauzionali aggiuntive alla normali cautele igienico-sanitarie da adottare nelle operazioni di esumazione e su richiesta del Comune in casi specifici assicura la presenza di personale sanitario alle operazioni medesime. Il parere dell'azienda è comunque necessario nel caso di esumazioni straordinarie relative a decessi dovuti a malattia infettiva.

ART. 140 Richiesta di esumazione straordinaria da parte dei familiari.

La richiesta di esumazione straordinaria da parte dei familiari deve essere redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco. Nella domanda vi deve essere specificata la destinazione della salma.

ART. 141 Stato dei feretri.

Durante le esumazioni straordinarie i feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero, quando siano in buono stato di conservazione in modo che la traslazione avvenga senza pregiudizi per la salute pubblica. Il Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici può, in ogni caso ed insindacabilmente, ordinare la sostituzione del feretro. Per trasporti in altri Cimiteri del Comune o fuori Comune, o in seguito all'apertura del cofano funebre per la necessità di applicare una cassa di zinco, il feretro deve essere senz'altro sostituito da altro idoneo.

ART. 142 Divieto di riduzione del cadavere.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio o l'addetto ai servizi del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 143 Esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria.

Le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno e possono essere eseguite senza la presenza di personale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, salvo quanto previsto al comma successivo.

Se necessario, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari supporta, fornendo pareri o indicazioni, l'adozione di misure precauzionali aggiuntive alla normali cautele igienico-sanitarie da adottare nelle operazioni di esumazione e su richiesta del Comune in casi specifici assicura la presenza di personale sanitario alle operazioni medesime.

Le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme dettate dall'Autorità Giudiziaria.

PARTE III ESTUMULAZIONI

ART. 144 Estumulazioni nelle tombe di famiglia.

Qualora in una tomba di famiglia sia completo il numero dei loculi dei quali è capace, è facoltà, al fine di permettere nuove tumulazioni, del concessionario o dei suoi discendenti e familiari di far riunire, a proprie spese, i resti mortali delle salme ivi sepolte da oltre 30 anni. I resti mortali di ogni salma devono essere raccolti in distinte cassetine di zinco e rimanere tumulati nella tomba in speciali loculi e ivi murati.

ART. 145 Richiesta di estumulazione in tombe di famiglia.

La richiesta di estumulazione e raccolta dei resti mortali nelle tombe di famiglia deve essere presentata, in carta legale, dal titolare della concessione. Non esistendo più in vita il titolare della concessione, la domanda può essere presentata dagli eredi con l'espressa indicazione dell'assunzione di ogni responsabilità al riguardo.

La richiesta dovrà essere stesa ai sensi del D.P.R. 26.12.2000 n. 445.

Comma 2 bis.

In particolare, le operazioni di estumulazione, come anche le tumulazioni, da effettuarsi nei sepolcri di famiglia ubicati sul lato ovest del cimitero comunale, sotto il colonnato, sono eseguite dal Comune, anche avvalendosi di ditte terze quando necessario per motivi di sicurezza, verso pagamento da parte dei concessionari delle relative tariffe, come stabilite ai sensi dell' "ALLEGATO A) TARIFFE CIMITERIALI" al presente regolamento. In tali casi, il concessionario è tenuto ad avvisare il competente ufficio comunale, il prima possibile e comunque entro le successive 24 ore dall'avvenuto decesso, dell'intenzione di procedere alla sepoltura ed eventualmente, se ricorre il caso, all'estumulazione. E' vietato al concessionario rivolgersi per le suddette operazioni a ditta esterna senza assenso dell'Amministrazione comunale. (*)

ART. 146 Estumulazioni nelle sepolture private singole.

All'atto di una nuova tumulazione nelle sepolture private singole, i resti mortali dei defunti ivi già sepolti sono raccolti in cassetine di zinco e lasciati ivi tumulati.

Non è ammessa l'estumulazione di resti mortali o di salme da una sepoltura privata prima della scadenza della concessione, salvo la loro sistemazione in altra sepoltura privata o in loculo ossario.

ART. 147 Estumulazioni in sepolture private scadute o revocate.

I resti mortali dei defunti estumulati dalle sepolture private la cui concessione è scaduta o revocata sono depositi nell'ossario comune del cimitero. Nell'eventualità che una salma non sia completamente mineralizzata, questa verrà inumata nel campo di mineralizzazione del cimitero per un periodo di almeno cinque anni, trascorsi i quali verrà esumata ed i resti mortali depositi nell'ossario comune.

ART. 148 Compensi per esecuzione opere di esumazione ed estumulazione.

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate per conto ed interessi di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dal Consiglio Comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

TITOLO VIII CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

ART. 149 Doc.umenti necessari alla cremazione.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) In mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, una manifestazione di volontà resa con atto scritto da parte del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi. Tale dichiarazione deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. La firma dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Responsabile Unità Operativa Assistenza Territoriale del Distretto Sanitario Valle Dell'Adige dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 149/bis Destinazione delle ceneri

La diretta relazione tra le ceneri e la salma è assicurata dall'apposizione sulla bara, prima della cremazione, dei dati identificativi del defunto.

Le ceneri derivanti da cremazione possono essere:

- a) disperse, con le modalità indicate nell'articolo 149/ter;
- b) conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:
 - 1) tumulata in cimitero;
 - 2) interrata in cimitero, secondo quanto previsto dall'art. 149 quater;
 - 3) oggetto di affidamento.

Art. 149/ter Dispersione delle ceneri.

La dispersione delle ceneri è consentita, ad eccezione di quanto stabilito dal successivo comma 6, esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta del defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse, nell'ordine:

- a) dal coniuge;
- b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
- c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune previsto dall'articolo 50;
- b) in un'area appositamente destinata.

La dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro ed è consentita, a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi:

- a) in natura, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
- b) in aree private, con l'assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene.

La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Le ceneri derivanti da cremazione della salma avvenuta prima del 16 luglio 2008, entrata in vigore della L.P. 20.06.2008 n. 7, ma dopo l'entrata in vigore della L. 30.03.2001 n. 130, possono in ogni caso essere disperse accertata la volontà del defunto espressa anche attraverso

manifestazioni di volontà diverse da quelle indicate dal comma 1 del presente articolo e che non rivestono forma scritta. È in ogni caso vietata la dispersione delle ceneri delle persone decedute prima dell'entrata in vigore della L. 30.03.2001 n. 130, anche in presenza di una manifestazione di volontà scritta del defunto.

ART. 149-quater – Interramento delle urne.

L'interramento delle urne all'interno del cimitero comunale è permesso nelle tombe in concessione previa predisposizione di apposito manufatto, che assicuri l'integrità ed il recupero dell'urna, nonché il pagamento dell'apposita tariffa e nelle tombe dei defunti inumati in campo comune con le prescrizioni dell'art. 45bis.

È permesso solo nel campo comune, previa disposizione del manufatto.

(articolo modificato con deliberazione consiliare n. 47 dd. 11/12/2025)

ART. 150 Urne cinerarie.

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte nel colombario, nei loculi ossari, e nelle sepolture private in concessione e nelle tombe dei defunti inumati in campo comune.

(articolo modificato con deliberazione consiliare n. 47 dd. 11/12/2025)

ART. 151 Consegna e trasporto di urne cinerarie.

Le ceneri sono consegnate ai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono consegnate ai soggetti come riportati al comma 1 lettera b) dell'art. 14, nonché dai legali rappresentanti per i minori e le persone interdette, con le modalità previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

ART. 151/bis Conservazione delle ceneri.

Le ceneri sono conservate, nell'urna sigillata, dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono conservate dai soggetti indicati all'articolo 149/ter, comma 2, lettere a) e b), nonché dall'esecutore testamentario.

I soggetti che conservano le ceneri possono disporre dell'urna, nel rispetto della volontà del defunto, con le modalità previste dall'articolo 149/bis, comma 2, lettera b).

L'urna sigillata è conservata in modo da consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in un apposito registro, presso il comune dove sono conservate le ceneri, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l'affidatario o i suoi eredi, per qualsiasi motivo, rinunciano all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, decorsi dieci anni dall'affidamento, anche per la dispersione nel cinerario comune previsto dall'articolo 50, previa autorizzazione comunale al trasporto. Il recesso dall'affidamento è annotato nel registro. La conservazione all'interno del cimitero del comune di Aldeno è attuata, previo pagamento della relativa tariffa, se dovuta, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Se le ceneri in affidamento sono conservate in un comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, quest'ultimo comune autorizza il trasporto al comune di destinazione, che formalizza l'affidamento a un familiare o convivente.

ART. 151/ter Cremazione di resti mortali e di resti ossei.

La cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrate da almeno dieci anni e di salme tumulate da almeno venti anni è consentita con autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile previo assenso dei soggetti di cui all'art. 149 lettera b), o in caso di loro irreperibilità dopo trenta giorni dalla pubblicazione di un avviso nell'albo pretorio del comune.

Le ceneri non richieste sono disperse nel cinerario comune previsto dall'articolo 50.

ART. 152 Autopsie.

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Responsabile Unità Operativa Assistenza Territoriale del Distretto Sanitario Valle Dell'Adige, della scheda di morte di cui all'art 6.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Responsabile Unità Operativa Assistenza Territoriale del Distretto Sanitario Valle Dell'Adige ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934 n. 1265.

ART. 153 Imbalsamazione.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del il Responsabile Unità Operativa Assistenza Territoriale del Distretto Sanitario Valle Dell'Adige o suo delegato, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione all'Ufficiale di Stato Civile che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Responsabile Unità Operativa Assistenza Territoriale del Distretto Sanitario Valle Dell'Adige dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

ART. 154 Imbalsamazione di cadaveri radioattivi.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 6, 69 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185.

TITOLO IX LAPIDI E CIPPI

ART. 155 Posa di lapidi o cippi.

E' data facoltà di apporre sulle sepolture sia private che nei campi comuni a cura e spese degli interessati una lapide o degli altri segni funebri quali croci in ferro od altro.

La posa delle lapidi o dei cippi è concessa, previa verifica da parte del Servizio Territorio e Lavori Pubblici dell'inesistenza di intralcio o pericolo per la prosecuzione delle operazioni cimiteriali, con particolare riguardo alla esecuzione dello scavo delle sepolture successive.

ART. 156 Materiali per le lapidi.

I materiali usati per le lapidi devono essere legno, marmo o pietra o metallo inalterabile. Non sono ammessi lavori in cemento, in pietra artificiale con imitazioni della pietra o del marmo.

ART. 157 Misure delle lapidi.

Le lapidi e i monumenti devono rispettare le misure come specificato. Nel caso non siano rispettate tali misure il Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici può far rimuovere i segni funebri senza alcun obbligo di preavviso e senza alcuna responsabilità per eventuali danni procurati alle opere.

Le misure delle lapidi poste nei campi comuni sono le seguenti:

- lunghezza = 1,60 m.
- larghezza = 0,60 m.
- altezza = 0.90 m.(massima dal livello del terreno)

Le lapidi poste sulle sepolture private in terra sono soggette alla preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici ai sensi del precedente art. 101.

ART. 158 Allineamento.

Nella messa in opera delle lapidi nei campi comuni e per le sepolture private in terra deve essere mantenuto l'allineamento secondo i punti fissi posti in opera dal Servizio Territorio e Lavori Pubblici secondo le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 159 Vigilanza artistica.

Il Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici si riserva di far rimuovere a totali spese dei privati lapidi o monumenti o opere funerarie di qualsiasi genere quando si verificano palesi scordanze di stili e maniere decorative, in casi di brutture e sconcii artistici, in casi contrari all'estetica e al pubblico decoro. Tali casi sono segnalati dal Servizio Territorio e Lavori Pubblici del Comune di Aldeno.

ART. 160 Epigrafi, iscrizioni.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana e devono avere semplice tenore e breve lunghezza; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Dovranno essere rimosse le epigrafi nelle quali figurino errori di scrittura.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.

ART. 161 Lapidi provvisorie.

Nei campi comuni la posa di lapidi provvisorie è concessa, previa verifica da parte del Servizio Territorio e Lavori Pubblici dell'inesistenza di intralcio o pericolo per la prosecuzione delle operazioni cimiteriali, con particolare riguardo alle operazioni di scavo della fossa delle sepolture successive.

La posa delle lapidi provvisorie è effettuata a completo rischio dell'interessato, nulla dovendo il Comune per eventuali danni che vi venissero accidentalmente arrecati.

ART. 162 Coltivazione di fiori e piante.

E' permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture comuni o private in terra, purchè non oltrepassino l'altezza di 0,90 m. dal suolo, non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio. Ad avviso verbale dell'esistenza di ciò sarà cura del personale comunale riportare in ordine la sepoltura.

ART. 163 Collocamento di oggetti mobili.

E' consentito il collocamento di oggetti mobili, quali vasi, ritratti, lumi e ceri o statue purchè decorosi e rispondenti alla severità dell'ambiente, in caso contrario sono rimossi senza l'obbligo di alcun avviso. Gli oggetti rimossi sono tenuti in deposito per un periodo di sei mesi a disposizione degli interessati. Trascorso tale periodo passano a completa disposizione del Comune e sono demoliti. Sono proibiti i ricordi e ornamenti facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

ART. 164 Manutenzione ornamenti e lapidi.

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di mantenimento ed ornamentazione dei tumuli e sepolture dei loro defunti. Nell'ambito del cimitero non è permessa l'organizzazione di attività professionali o commerciali o comunque a fine di lucro aventi carattere generale ed abituale, diretta alla manutenzione e alla ornamentazione delle tombe e alla fornitura dei materiali relativi.

ART. 165 Rimozione di lapidi nei campi comuni e nelle sepolture private.

I materiali e le opere esistenti sulle sepolture private e su quelle comuni, alla scadenza o al termine della rotazione ordinaria nei campi, passano a completa disposizione del Comune che ne diventa proprietario senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo. Può essere eccezionalmente autorizzato il recupero, per il reimpiego in altra sepoltura, del materiale che si presenta in ottimo stato di conservazione o di opere di notevole valore. E' consentito il reimpiego dei materiali nel cimitero del Comune purchè adatti alla nuova sepoltura.

ART. 166 Ritiro di lapidi.

Gli interessati al recupero dei materiali possono farlo previa comunicazione scritta diretta al Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici. Gli interessati sono tenuti a dichiarare l'uso che ne faranno. Il ritiro è eseguito a cura e spese degli interessati.

ART. 167 Reimpiego delle lapidi.

Sono vietati i reimpieghi di materiali o lapidi che possono comportare anche solo il sospetto di una speculazione.

ART. 168 Demolizione.

Le lapidi e tutti i materiali passati a disposizione del Comune sono demoliti all'atto della rimozione da parte del personale del Servizio funerario. E' consentito a cura del Comune, nel cimitero od in altro luogo adeguato, il recupero delle opere aventi notevole valore artistico o storico che possono essere usate per costruzioni, manutenzioni, abbellimenti o riparazioni del cimitero. Il giudizio relativo è di competenza del Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici.

ART. 169 Uso dei materiali recuperati.

Su istanza al Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici potrà essere consentita la decorazione di una tomba in campo comune mediante l'impiego in tutto o in parte del materiale proveniente dalla rimozione di altra tomba. Tale operazione è effettuabile esclusivamente nel caso in cui le persone richiedenti dimostrino il loro stato di indigenza.

ART. 170 Lapidi di sepolture private scadute, rinunciate o revocate, di notevole valore.

Il Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici può stabilire che lapidi o monumenti non possano essere rimosse dalle sepolture private scadute, rinunciate o revocate, in

quanto di notevole valore storico o artistico. Il nuovo concessionario deve impegnarsi a conservare dette lapidi o monumenti e a curarne la manutenzione. In occasione di revoca, il Comune diviene proprietario delle lapidi ed il Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici ne stabilisce il valore addebitandolo al nuovo concessionario secondo un prezzo stimato in rapporto alla durata della concessione. In occasione di rinuncia il prezzo della lapide, stabilito come sopra, è corrisposto, dal Comune, al vecchio concessionario.

ART. 171 Danni.

Il Comune non è responsabile per danni provocati a lapidi o monumenti da cause di forza maggiore, quali alluvioni, terremoti, guerre ecc. Il Comune è responsabile dei danni provocati dal proprio personale.

TITOLO X
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI
E PERSONALE ADDETTO

ART. 172 Diritto di sepoltura nel cimitero del Comune.

Hanno diritto di sepoltura nel cimitero di Aldeno:

- a) le salme che hanno diritto alla sepoltura in una tomba privata del cimitero, sempre che possano esservi tumulate;
- b) le salme di persone decedute nel territorio comunale, qualunque sia stata in vita la loro residenza;
- c) le salme di persone ovunque decedute ma che al momento della morte avevano la residenza nel Comune;
- d) le salme di persone decedute che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui agli artt. 13 e 14;
- f) i resti mortali delle persone sopra elencate.

E' consentita la sepoltura delle salme di persone già residenti nel Comune di Aldeno che siano privi di tale requisito al momento del decesso, a condizione che sia presentata formale istanza scritta in merito, da chiunque vi abbia interesse, con specifica dichiarazione di accollo degli oneri e di ogni incombenza conseguente.

ART. 173 Organizzazione del cimitero.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 174.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ART. 174 Piano regolatore cimiteriale

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale o privata);
- e) cellette ossario;

- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune;
- i) area idonea alla dispersione delle ceneri;
- l) lapidi per iscrizioni a ricordo.

Nella redazione del piano regolatore cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione in campo comune di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50 per cento. Se il tempo di rotazione è fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse è calcolato proporzionalmente.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

ART. 175 Compiti del personale.

Gli addetti ai servizi cimiteriali;

- a) per le salme provenienti da fuori Comune, ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e la consegna all'Ufficio di Stato Civile;
- b) esegue le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, i servizi di seppellimento, esumazione, estumulazione e tutte le operazioni cimiteriali in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perchè le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, la pulizia della cappella e della camera mortuaria e dei servizi;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

TITOLO XI NORME DI SERVIZIO

ART. 176 Comportamento degli operai addetti al cimitero.

Incarico speciale degli operai comunali è quello delle inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni di cadaveri. Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, compiere altri simili servizi. Coadiuvano l'addetto ai servizi cimiteriali nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero. Gli operai sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal responsabile il servizio.

ART. 177 Compensi.

E' fatto rigoroso divieto:

- a) assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, all'interno del cimitero;
- b) sollecitare mance;
- c) eseguire lavori, per conto di terzi, all'interno dei cimiteri durante l'orario di lavoro;
- d) asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.

ART. 178 Straordinari.

Il personale è tenuto a prestare la propria opera, in qualunque ora straordinaria, qualora lo richiedano esigenze del regolare svolgimento del servizio.

ART. 179 Autorizzazioni di competenza del Sindaco.

Salvo il caso di esumazioni ordinarie e quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART. 180 Rotazione nelle fosse comuni.

Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari, nonché le urne cinerarie e le urne contenenti resti mortali.

Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni di salme, se non dopo che siano trascorsi minimo dieci anni dalla precedente inumazione. È altresì concesso praticare durante il periodo di rotazione, inumazioni di urne cinerarie e di urne con resti mortali.

(articolo modificato con deliberazione consigliere n. 47 dd. 11/12/2025)

ART. 181 Dimensioni delle fosse per inumazioni.

Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a metri 1,50 di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 1,50) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,30 da ogni lato nel senso della larghezza e almeno m. 0,50 nel senso della lunghezza.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da

fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

TITOLO XII POLIZIA DEI CIMITERI ED ORARI

ART. 182 Polizia interna dei cimiteri.

La polizia interna e la vigilanza generale spettano al Comando dei Vigili Urbani.

Il Comando dei Vigili Urbani è tenuto ad emanare e a far rispettare ogni particolare disposizione atta a regolarizzare lo svolgersi del traffico in prossimità dei cimiteri durante i funerali ed in specie nel periodo della Ricorrenza di Tutti i Santi.

ART. 183 Orario di apertura del cimitero.

E' permesso al pubblico di accedere al cimitero dalle ore 8 al tramonto di tutti i giorni, festivi e non festivi. E' proibita l'entrata durante le ore notturne.

ART. 184 Orario di lavoro per i marmisti.

L' orario di lavoro per i marmisti che hanno in cura la posa in opera di lapidi e che eseguono lavori particolari all'interno del cimitero è fissato nei limiti di apertura e di chiusura determinati come nell'articolo precedente con esclusione dei giorni festivi.

In particolare, dal 28 ottobre al 5 novembre compreso di ogni anno è vietato ai marmisti introdurre materiali nel cimitero. I lavori in corso devono essere ultimati prima del 28 ottobre con l'obbligo di provvedere in ogni caso entro tale data ad asportare qualsiasi cosa possa costituire oggetto di turbativa per l'estetica del cimitero e motivo di pericolo per il pubblico durante le giornate di maggior afflusso.

ART. 185 Responsabilità.

Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nel cimitero e i familiari dei defunti per i quali è stata posta la lapide o qualsiasi altro segno funebre sono responsabili di ogni danno eventualmente arrecato a persone o opere funerarie adiacenti causato o dai materiali usati per formazione della lapide o da sue possibili rotture o deterioramento per cause di incuranza nella posa.

ART. 186 Estromissione di imprese dal cimitero.

Le imprese ammesse ad eseguire lavori nel cimitero possono essere sempre passibili di sospensione ed estromissione dall'ambito cimiteriale a tempo determinato per motivi di carattere morale o tecnico.

L'ordine di sospensione ed estromissione è emesso dal Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici. Le stesse sanzioni sono applicate qualora una impresa si renda responsabile di danni a persone o cose sia del Comune che di terzi e non provveda all'immediato risarcimento. Così pure può essere sospeso ed estromesso qualsiasi privato o dipendente di impresa quando il suo comportamento è lesivo alla particolarità dell'ambiente cimiteriale, sempre fatte salve le sanzioni previste per le contravvenzioni al presente Regolamento e quelle previste dalla Legge per i reati di maggiore gravità.

ART. 187 Materiali.

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle imprese o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero e di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i rifiuti di ogni genere devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.

ART. 188 Entrata dei veicoli.

E' vietata l'entrata nei cimiteri a qualsiasi veicolo che non sia un autofunebre o automezzo in dotazione agli addetti ai servizi cimiteriali. Gli addetti ai servizi del cimitero possono autorizzare l'entrata dei veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali. Questi devono sostare nell'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni che compiono. Essi devono avere le ruote gommate; inoltre devono procedere a passo d'uomo.

ART. 189 Permessi speciali per l'entrata di veicoli.

Il Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici può autorizzare l'entrata di un veicolo unicamente per ragioni di salute o infermità.

ART. 190 Manifestazioni.

Gli enti o le associazioni che intendono promuovere cortei ed altre cerimonie e manifestazioni all'interno del cimitero devono chiedere per iscritto l'autorizzazione al Sindaco almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per lo svolgimento. Il personale cimiteriale è tenuto a controllare il regolare svolgimento delle manifestazioni autorizzate, inoltre può prestare la propria assistenza materiale e tecnica in casi specifici.

ART. 191 Corone.

Le corone di fiori non possono essere prelevate dai cimiteri. E' cura del personale cimiteriale, quando sono appassite, provvedere al loro smaltimento.

ART. 192 Proibizione all'entrata nel cimitero.

E' vietato l'ingresso nel cimitero:

- a) ai bambini sotto i sei anni di età non accompagnati da persona adulta;
- b) alle persone in palese stato di ubriachezza o ebrezza;
- c) alle persone vestite in modo indecoroso;
- d) alle persone che comunque tengono un comportamento irriverente;
- e) a chiunque, quando vi siano motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna.

Le persone invitate ad uscire dal cimitero da parte del personale cimiteriale per uno dei suddetti motivi e che oppongono resistenza saranno immediatamente segnalate all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

ART. 193 Proibizione all'introduzione nel cimitero di oggetti o animali.

E' vietato introdurre nel cimitero cani o altri animali. E' pure vietato introdurre cose irriverenti o ceste, valige e involti voluminosi, salvo il caso che questi contengano oggetti da collocare sulle tombe. I visitatori devono esibire prontamente a qualsiasi richiesta del personale cimiteriale il contenuto dei colli anche se chiusi.

ART. 194 Comportamento nel cimitero.

Nel cimitero è vietato:

- a) tenere un comportamento chiassoso, correre, consumare cibi o bevande, insudiciare, questuare;
- b) calpestare e danneggiare le aiuole, sedere sulle tombe, sporcare monumenti, fare scritte, segni o macchie sui muri e sulle lapidi;
- c) avvicinare i visitatori con l'offerta di servizi e di oggetti;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti.

Tali comportamenti sono passibili di segnalazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

ART. 195 Sottrazione di ornamenti dalle tombe.

Il Comune non risponde nei confronti dei familiari dei defunti dalle cui tombe sono stati sottratti decorazioni od oggetti vari, pur provvedendo con ogni cura perchè siano evitati danni e furti.

TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 196 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Gli adempimenti di cui all'art. 79, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 (tre) anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 197 Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, tombe di famiglia, loculi, nicchie, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 198 Sepolture private pregresse. Mutamento del rapporto concessorio.

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici di riconoscimento.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Le concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21. ottobre 1975 (Regolamento di Polizia Mortuaria), conservano tale regime giuridico, fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se è accertata l'estinzione della famiglia.

ART. 198/bis – Aggiornamento tariffe cimiteriali.

Gli importi delle tariffe di cui all'allegato "A" sono annualmente aggiornate dalla Giunta, in relazione all'indice ISTAT e alle condizioni di mercato. (*)

(*) (Sostituito con delibera consigliare n. 02/2021 del 18.02.2021).

TITOLO XIV CONTRAVVENZIONI

ART. 199 Sanzioni.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961 n. 603, e degli articoli 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m..

ART. 200 Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

INDICE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI

PARTE I ORDINAMENTO GENERALE

- ART. 1 Competenze in materia di Polizia Mortuaria.
- ART. 2 Compiti specifici.
- ART. 3 Contabilità.
- ART. 4 Tariffe delle prestazioni funerarie e delle concessioni cimiteriali.

TITOLO II DENUNCIA DI MORTE E ATTI INERENTI

- ART. 5 Denuncia di morte all'Ufficiale di Stato Civile di Aldeno.
- ART. 6 Modalità generali per la dichiarazione delle cause di morte.
- ART. 7 Decessi in abitazioni.
- ART. 8 Medico necroscopo nell'ambito comunale.
- ART. 9 Decessi in solitudine.
- ART. 10 Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
- ART. 11 Permesso di seppellimento.
- ART. 12 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.
- ART. 13 Nati morti.
- ART. 14 Aborti.

TITOLO III OSSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CADAVERI

- ART. 15 Periodo di osservazione dei cadaveri.
- ART. 16 Depositi di osservazione.
- ART. 17 Morti sulla pubblica Via.
- ART. 18 Deposizione dei cadaveri nel feretro.
- ART. 19 Decesso a causa di malattia infettiva.
- ART. 20 Cadavere portatore di radioattività.
- ART. 21 Caratteristiche dei feretri per inumazione, tumulazione e trasporti.
- ART. 22 Piastrina di riconoscimento.
- ART. 23 Verifica e chiusura dei feretri.
- ART. 24 Trasporto dei cadaveri al cimitero.
- ART. 25 Trasporto di cadaveri all'estero o dall'estero.
- ART. 26 Operazioni di chiusura del feretro per trasporto fuori Comune.
- ART. 27 Documenti a corredo del trasporto di salme all'estero.
- ART. 28 Feretro proveniente da altro Comune o dall'estero.
- ART. 29 Transito di convogli funebri.
- ART. 30 Trasporto di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.
- ART. 31 Trasporto di ossa o resti umani.

TITOLO IV MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI FUNERARI.

- ART. 32 Modalità di svolgimento dei funerali.
- ART. 33 Cortei funebri.
- ART. 34 Trasporto a braccia.
- ART. 35 Richiesta del servizio.
- ART. 36 Priorità di parentela.
- ART. 37 Orario del servizio richiesto.
- ART. 38 Servizio funebre per persone indigenti.
- ART. 39 Svolgimento dei funerali per persone indigenti.
- ART. 40 Riti religiosi.

TITOLO V SEPOLTURE NEI CAMPI COMUNI

- ART. 41 Campi comuni.
- ART. 42 Fosse.
- ART. 43 Misure.
- ART. 44 Durata della rotazione.
- ART. 45 Sistemazione della cassa nella fossa.
- ART. 45-bis Interramento di urne cinerarie
- ART. 45-ter Interramento resti mortali
- ART. 45-quater Durata dell'interramento di urne cinerarie e resti mortali
- ART. 46 Manutenzione delle sepolture.
- ART. 47 Collocazione di lapidi sulle fosse comuni.
- ART. 48 Ossario comune.
- ART. 49 Campo di mineralizzazione.
- ART. 50 Cinerario Comune.

TITOLO VI SEPOLTURE PRIVATE

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 51 Concetto di sepoltura privata.
- ART. 52 Richiesta di sepoltura privata.
- ART. 53 Concessione di sepoltura privata.
- ART. 54 Modalità della concessione.
- ART. 55 Scelta della sepoltura privata.
- ART. 56 Numerazione.
- ART. 57 Registrazione.
- ART. 58 Obbligo di applicazione della lapide.
- ART. 59 Obblighi generali.
- ART. 60 Manutenzione ordinaria e straordinaria.
- ART. 61 Data di scadenza.
- ART. 62 Avviso di scadenza.
- ART. 63 Rinnovo delle concessioni.
- ART. 64 Rinnovo prima della scadenza.
- ART. 65 Disposizioni riguardo le sepolture private scadute.
- ART. 66 Scadenza di una sepoltura contigua ad altre dello stesso concessionario.
- ART. 67 Soppressione del cimitero.
- ART. 68 Eventi eccezionali.
- ART. 69 Traslazioni di defunti.
- ART. 70 Rinuncia.
- ART. 71 Rimborsi.
- ART. 72 Suddivisione delle sepolture private al cimitero di Aldeno.
- ART. 73 Durata della concessioni future.
- ART. 74 Concessioni esistenti.
- ART. 75 Revoca.
- ART. 76 Revoca per mancata apposizione della lapide.
- ART. 77 Motivi generali di revoca.
- ART. 78 Particolari motivi di revoca.
- ART. 79 Divisione, subentri.

PARTE II SEPOLTURE PRIVATE SINGOLE

- ART. 80 Diritto di sepoltura
- ART. 81 Sepolture supplementari.
- ART. 82 Parentela.
- ART. 83 Sepolture supplementari di resti mortali o di urne cinerarie.
- ART. 84 Tumulazioni supplementari di salme.
- ART. 85 Sepolture supplementari in tombe perpetue esistenti.

ART. 86 Sepolture supplementari in tombe con concessioni esistenti.
ART. 87 Iscrizioni.
ART. 88 Scadenza delle sepolture private esistenti.

PARTE III TOMBE DI FAMIGLIA

ART. 89 Concetto di tomba di famiglia.
ART. 90 Acquisizione di una tomba di famiglia.
ART. 91 Contratto di acquisizione.
ART. 92 Tariffe.
ART. 93 Tombe di famiglia per enti.
ART. 94 Diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia.
ART. 95 Tumulazione dei defunti non aventi diritto.
ART. 96 Estinzione degli aventi diritto.
ART. 97 Rinnovo.
ART. 98 Concessione di terreno nei cimiteri per la costruzione di tombe di famiglia.
ART. 99 Superficie.
ART. 100 Progetto.
ART. 101 Permesso di costruzione.
ART. 102 Modalità per il rilascio del permesso.
ART. 103 Revoca.
ART. 104 Aree concesse in passato per la costruzione di tombe di famiglia.
ART. 105 Adeguamento delle tombe di famiglia realizzate in aree concesse in passato.

PARTE IV LOCULI OSSARI

ART. 106 Assegnazione di un loculo ossario.
ART. 107 Proibizione di assegnazione.
ART. 108 Iscrizione.
ART. 109 Tumulazione.
ART. 110 Manutenzione.
ART. 111 Fiori.

PARTE V LOCULI CINERARI

ART. 112 Assegnazione di un loculo cinerario.
ART. 113 Proibizione di assegnazione.
ART. 114 Iscrizione.
ART. 115 Tumulazione.
ART. 116 Manutenzione.
ART. 117 Fiori.

PARTE VI LAPIDI PER ISCRIZIONI A RICORDO

ART. 118 Assegnazione delle lapidi a ricordo.
ART. 119 Proibizione di assegnazione.
ART. 120 Iscrizione.
ART. 121 Iscrizioni multiple.
ART. 122 Manutenzione.
ART. 123 Fiori.

PARTE VII SEPOLTURE PRIVATE PARTICOLARI

ART. 124 Sepolture private.
ART. 125 Lapidi commemorative.
ART. 126 Salme dei caduti in guerra.

TITOLO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 127 Esumazioni ordinarie e straordinarie.

PARTE I ESUMAZIONI ORDINARIE

ART. 128 Concetto di esumazione ordinaria.

ART. 129 Modalità di esecuzione delle esumazioni ordinarie.

ART. 130 Proibizioni.

ART. 131 Mineralizzazione.

ART. 132 Presenza alle esumazioni.

ART. 133 Rifiuti derivanti da esumazioni e lapidi.

ART. 134 Richiesta da parte dei familiari degli oggetti preziosi o ricordi personali.

ART. 135 Esumazioni ordinarie.

ART. 136 Richiesta collocazione resti mortali in loculi ossari, sepolture private e trasporto fuori Comune.

ART. 137 Disposizioni sulle esumazioni ordinarie.

ART. 138 Trasporti fuori Comune.

PARTE II

ART. 139 Definizione di esumazioni straordinarie.

ART. 140 Richiesta di esumazione straordinaria da parte dei familiari.

ART. 141 Stato dei feretri.

ART. 142 Divieto di riduzione del cadavere.

ART. 143 Esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria.

PARTE III ESTUMULAZIONI

ART. 144 Estumulazioni nelle tombe di famiglia.

ART. 145 Richiesta di estumulazione in tombe di famiglia.

ART. 146 Estumulazioni nelle sepolture private singole.

ART. 147 Estumulazioni in sepolture private scadute o revocate.

ART. 148 Compensi per esecuzione opere di esumazione ed estumulazione.

TITOLO VIII CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

ART. 149 Documenti necessari alla cremazione.

ART. 149/bis Destinazione delle ceneri.

ART. 149/ter Dispersione delle ceneri.

ART. 149/quater Interramento delle urne.

ART. 150 Urne cinerarie.

ART. 151 Consegna e trasporto di urne cinerarie.

ART. 151/bis Conservazione delle ceneri.

ART. 151/ter Cremazione di resti mortali e di resti ossei.

ART. 152 Autopsie.

ART. 153 Imbalsamazione.

ART. 154 Imbalsamazione di cadaveri radioattivi.

TITOLO IX LAPIDI E CIPPI

ART. 155 Posa di lapidi o cippi.

ART. 156 Materiali per le lapidi.

ART. 157 Misure delle lapidi.

ART. 158 Allineamento.

ART. 159 Vigilanza artistica.

ART. 160 Epigrafi, iscrizioni.

ART. 161 Lapidi provvisorie.

ART. 162 Coltivazione di fiori e piante.

ART. 163 Collocamento di oggetti mobili.
ART. 164 Manutenzione ornamenti e lapidi.
ART. 165 Rimozione di lapidi nei campi comuni e nelle sepolture private.
ART. 166 Ritiro di lapidi.
ART. 167 Reimpiego delle lapidi.
ART. 168 Demolizione.
ART. 169 Uso dei materiali recuperati.
ART. 170 Lapidi di sepolture private scadute, rinunciate o revocate, di notevole valore.
ART. 171 Danni.

TITOLO X ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART. 172 Diritto di sepoltura nel cimitero del Comune.
ART. 173 Organizzazione del cimitero.
ART. 174 Piano Regolatore Cimiteriale.
ART. 175 Compiti del personale.

TITOLO XI NORME DI SERVIZIO

ART. 176 Comportamento degli operai addetti al cimitero.
ART. 177 Compensi.
ART. 178 Straordinari.
ART. 179 Autorizzazioni di competenza del Sindaco.
ART. 180 Rotazione nelle fosse comuni.
ART. 181 Dimensioni delle fosse per inumazioni.

TITOLO XII POLIZIA DEI CIMITERI ED ORARI

ART. 182 Polizia interna dei cimiteri.
ART. 183 Orario di apertura del cimitero.
ART. 184 Orario di lavoro per i marmisti.
ART. 185 Responsabilità.
ART. 186 Estromissione di imprese dai cimiteri.
ART. 187 Materiali.
ART. 188 Entrata dei veicoli.
ART. 189 Permessi speciali per l'entrata di veicoli.
ART. 190 Manifestazioni.
ART. 191 Corone.
ART. 192 Proibizione all'entrata nei cimiteri.
ART. 193 Proibizione all'introduzione nei cimiteri di oggetti o animali.
ART. 194 Comportamento nei cimiteri.
ART. 195 Sottrazione di ornamenti dalle tombe.

TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 196 Efficacia delle disposizioni del Regolamento.
ART. 197 Cautele.
ART. 198 Sepolture private pregresse. Mutamento del rapporto concessorio.
ART. 198/bis Aggiornamento tariffe cimiteriali.

TITOLO XIV CONTRAVVENZIONI

ART. 199 Sanzioni.
ART. 200 Norme di rinvio.

ALLEGATO A)

TARIFFE CIMITERIALI. (*)

(*) IN VIGORE DAL 05.03.2013 (modificate ed integrate con delibera della Giunta Comunale n. 27 del 18.02.2013).

CATEGORIA	TIPOLOGIA	DURATA CONCESSIONE	COSTO
Cat. A)	Sepulture private in terra lungo i muri perimetrali.	Concessione per anni 99.	Da definire al momento della disponibilità
Cat. B)	Sepulture private nella tomba di famiglia sotto il colonnato adiacente la cappella	Concessione per anni 30.	Da definire al momento della disponibilità
Cat. C)	Sepulture private nella tomba di famiglia lungo i muri perimetrali.	Concessione per anni 30.	Da definire al momento della disponibilità
Cat. D)	loculi individuali sul fronte est a sinistra e a destra della cappella	Concessione per anni 30.	 Euro 1.169,00.=
Cat. E)	loculi ossari per resti mortali o urne cinerarie	Concessione per anni 30.	 Euro 294,00.=
Cat. F)	loculi cinerari (n. 48)	Concessione per anni 30.	 Euro 294,00.=
Cat. G)	Lapidi per iscrizioni a ricordo	Concessione per anni 30	 (*) Euro 215,00.= Tariffa aggiornata con criteri della delibera giuntale n. 27/2013

Descrizione	NUOVE TARIFFE IN VIGORE DAL 05.03.2013 (modificate ed integrate con delibera G.C. n. 27 del 18.02.2013)
Apertura sepolture private in muratura (loculi individuali e loculi in tombe di famiglia).	Euro 57,00.=
Apertura tomba di famiglia.	Euro 57,00.=
Muratura tomba di famiglia.	Euro 57,00.=
Tumulazione in sepoltura privata singola.	Euro 86,00.=
Tumulazione supplementare resti mortali in sepoltura privata singola.	Euro 86,00.=
Tumulazione in tomba di famiglia.	Euro 86,00.=
Tumulazione ed estumulazione in tomba di famiglia sotto il colonnato ex art. 145. <i>(Integrato con delibera consigliere n. 02/2021 del 18.02.2021)</i>	Euro 500,00.=
Tumulazione in loculo ossario.	Euro 57,00.=
Tumulazione in loculo cinerario. (escluso i casi indicati nella Delibera del Consiglio Comunale n. 28 di data 24.05.2011)	Euro 57,00.=
Tumulazione resti mortali in tomba di famiglia.	Euro 23,00.=
Tumulazione urne cinerarie in tomba di famiglia.	Euro 23,00.=
Cassetta di zinco per resti mortali.	Euro 29,00.=
Inumazione in tomba di famiglia in terra.	Euro 148,00.=
Inumazione in campo comune.	Euro 148,00.=
Inumazione supplementare urna cineraria in pozzetto di plastica in fossa campo comune <i>(inserito con deliberazione consigliere n. 47 dd. 11/12/2025)</i>	Euro 300,00.=
Inumazione supplementare urna resti mortali in pozzetto di plastica in fossa campo comune <i>(inserito con deliberazione consigliere n. 47 dd. 11/12/2025)</i>	Euro 300,00.=
Estumulazione ordinaria resti mortali e riduzione in cassetta di zinco o collocazione in ossario comune (esclusa cassetta di zinco)	Euro 57,00.=

Estumulazioni straordinarie richieste dai famigliari (escluso costo eventuale nuovo feretro).	Euro 294,00.=
Esumazione ordinaria da tombe di famiglia in terra e riduzione resti mortali in cassette di zinco o collocazione in ossario comune (esclusa cassetta di zinco).	Euro 86,00.=
Esumazione ordinaria da tombe di famiglia in terra e riduzione resti mortali in cassette di zinco o collocazione in ossario comune (esclusa cassetta di zinco). ESEGUITA IN CONCOMITANZA CON IL RIUTILIZZO PER NUOVA SEPOLTURA	Euro 57,00.=
Esumazione ordinaria da campi comuni e riduzione resti mortali in cassette di zinco o collocazione in ossario comune (esclusa cassetta di zinco).	Euro 86,00.=
Esumazione straordinaria da tombe di famiglia in terra richiesta dai famigliari (escluso costo eventuale nuovo feretro).	Euro 148,00.=
Esumazione straordinaria da campi comuni richiesta dai famigliari (escluso costo eventuale nuovo feretro).	Euro 148,00.=
Cremazioni (compreso apertura e chiusura loculo cinerario)	Euro 148,00.=
Prestazioni particolari personale cimiteriale.	Euro 24,00.=
Targhetta feretro	Euro 6,50.=
Targhetta cippo	Euro 12,00.=
Cippo	Euro 23,00.=

Contributi e agevolazioni del comune

Descrizione	NUOVE TARIFFE IN VIGORE DAL 05.03.2013 <i>(modificate ed integrate con delibera G.C. n. 27 del 18.02.2013)</i>
--------------------	--

Contributo riconosciuto dal Comune sulla spesa per cremazione della salma con esenzione dal pagamento della prestazione di apertura e chiusura del loculo cinerario.	Euro 311,00.=
--	---------------

(abrogato con deliberazione consiliare n. 47 dd. 11/12/2025)

ALLEGATO B)

TIPOLOGIE DELLE LAPIDI DA PORSI SUI LOCULI INDIVIDUALI

A diagram of a rectangular stone plaque, likely a tombstone, with a black border. Inside the rectangle, the following text is arranged vertically and underlined:

- nome
- cognome
- data di nascita
- data di morte

MARMO “BIANCO DI CARRARA”

SCRITTA CON CARATTERI IN BRONZO

BORCHIE IN BRONZO

PORTAFOTO, LAMPADE VOTIVE E CONTENITORI FIORI IN BRONZO

ALLEGATO C)

TIPOLOGIE DELLE LAPIDI DA PORSI SUI LOCULI OSSARI

A diagram of a rectangular stone plaque, likely for an ossuary. It contains four lines of text, each underlined, arranged vertically and centered. The text is: nome, cognome, data di nascita, and data di morte.

MARMO “BIANCO DI CARRARA”

SCRITTA CON CARATTERI IN BRONZO

BORCHIE IN BRONZO

FOTO: MISURE MASSIME cm. 8,00 x 10,00 di altezza

PORTAFOTO E LAMPADE VOTIVE IN BRONZO

CONTENTORI FIORI VIETATI

ALLEGATO D)

- 1) TIPOLOGIE DELLE LAPIDI DA PORSI SUI LOCULI CINERARI PER SEPOLTURE SINGOLE.

nome
cognome
data di nascita
data di morte

MARMO "TRANI BRONZETTO BOCCIARDATO"

SCRITTA CON CARATTERI IN ACCIAIO

FOTO: MISURE MASSIME cm. 8,00 x 10,00 di altezza

PORTAFOTO E LAMPADE VOTIVE IN ACCIAIO

I CONTENITORI DEI FIORI DEVONO AVERE LE CARATTERISTICHE PRESCRITTE DALL'ART. 117 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

- =====
- 2) TIPOLOGIE DELLE LAPIDI DA PORSI SUI LOCULI CINERARI PER SEPOLTURE MULTIPLE.

nome	cognome
data di nascita	
data di morte	
nome	cognome
data di nascita	
data di morte	
nome	cognome
data di nascita	
data di morte	

MARMO "TRANI BRONZETTO BOCCIARDATO"

SCRITTA CON CARATTERI IN ACCIAIO

FOTO: MISURE MASSIME cm. 8,00 x 10,00 di altezza

PORTAFOTO E LAMPADE VOTIVE IN ACCIAIO

I CONTENITORI DEI FIORI DEVONO AVERE LE CARATTERISTICHE PRESCRITTE DALL'ART. 117 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

ALLEGATO E)

1) TIPOLOGIE DELLE LAPIDI "A RICORDO". ISCRIZIONI SINGOLE.

nome
cognome
data di nascita
data di morte

MARMO "VERDELLO SABBIATO"
SCRITTA CON CARATTERI IN ACCIAIO
FOTO: MISURE MASSIME cm. 8,00 x 10,00 di altezza
PORTAFOTO E LAMPADE VOTIVE IN ACCIAIO
CONTENITORI FIORI VIETATI

2) TIPOLOGIE DELLE LAPIDI "A RICORDO". ISCRIZIONI MULTIPLE.

nome	cognome
data di nascita	
data di morte	
nome	cognome
data di nascita	
data di morte	
nome	cognome
data di nascita	
data di morte	

MARMO "VERDELLO SABBIATO"
SCRITTA CON CARATTERI IN ACCIAIO
FOTO: MISURE MASSIME cm. 8,00 x 10,00 di altezza
PORTAFOTO E LAMPADE VOTIVE IN ACCIAIO
CONTENITORI FIORI VIETATI